



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Nr. _____/ Reg. Gravami

**DICHIARAZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE
DEL PROCURATORE GENERALE**

Il Procuratore Generale - dott. Piero de Petris, Sostituto, in relazione al procedimento penale nr. 970/14 R.G.A. Corte Appello di Milano, nei confronti di BERLUSCONI Silvio, imputato come in atti, con il presente atto propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 18.07.2014 dalla Corte d'Appello di Milano, II Sezione penale (termine di deposito giorni 90), con la quale il predetto imputato è stato assolto dal delitto di cui all'art. 317 c.p. e dal delitto di cui all'art. 600 bis 2° comma c.p., rispettivamente perché *“il fatto non sussiste”* e perché *“il fatto non costituisce reato”*.

PER I SEGUENTI MOTIVI

Art. 606, I comma lett b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 317 c.p., 192 e 546 lett. e) c.p.p.

La Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto Berlusconi Silvio dal delitto di concussione previsto dal vigente art. 317 c.p., ritenendo non sussistente la prova degli elementi costitutivi della fattispecie e, segnatamente, dall'ascrivibilità all'imputato di una condotta costrittiva nei confronti del dr. Ostuni, capo di Gabinetto del Questore di Milano, mediante minaccia di un danno contra ius.

La diversa decisione in proposito assunta dal Tribunale, ad avviso della Corte, sarebbe inficiata in radice da una *"non adeguata ricostruzione probatoria e valutazione critica degli elementi oggettivi di prospettazione intimidatoria ascrivibili all'imputato ed a quelli soggettivi di percezione in capo alla supposta vittima, del danno ingiusto"* .

Di qui la manifestata esigenza, da parte dei giudici dell'appello, di un'analitica rivisitazione *"dei fatti accertati in giudizio"*, da condurre, ai fini del loro corretto inquadramento e qualificazione, alla stregua delle indicazioni fornite dalle sezioni unite nella recente sentenza n. 12228/2014.

Secondo l'insegnamento della S. C. - sottolinea la Corte - il criterio discretivo tra condotta di costrizione ed induzione, non può essere affidato esclusivamente alla ricostruzione del formale atteggiamento soggettivo delle parti, vale a dire alle modalità espressive dell'abuso esercitato dall'intraneus ed ai riflessi che queste modalità di per sè spiegano sulla psiche dell'extraneus, essendo *"necessario invece polarizzare l'attenzione sugli aspetti contenutistici di quanto il pubblico agente prospetta al soggetto privato e quindi sugli effetti che a quest'ultimo possono derivare in termini di danno o di vantaggio ove non aderisca alla richiesta alternativa di dazione o promessa di denaro od altra utilità"*.

Pertanto *"la maggiore o minore gravità della pressione deve essere in funzione più che della forma in cui viene espressa, del suo contenuto sostanziale, il solo idoneo ad evidenziarne oggettivamente la natura costrittiva o induttiva, a valutare la qualità della scelta alla quale l'extraneus viene posto ed a consentire conseguentemente il corretto inquadramento della vicenda"*, così evitando che *"la prova si formi su meri dati presuntivi"*.

Tale corretto e condivisibile criterio metodologico è stato però disatteso dalla Corte distrettuale già nel suo primo e fondamentale momento della ricapitolazione dei fatti accertati in giudizio.

Di questi ha condotto uno scrutinio sovente approssimativo, incompleto su punti di particolare rilievo e sempre caratterizzato da una frammentazione del quadro probatorio, preclusivo di una lettura coordinata ed unitaria delle emergenze processuali.

Il colloquio telefonico tra l'imputato ed il dr. Ostuni.

Sulla falsariga di un assetto espositivo già presente nella sentenza di primo grado, la Corte distrettuale, per individuare l'incidenza dell'intervento dell'imputato sulle procedure di identificazione ed affidamento della minore Karima El Marhoug, ha raggruppato gli accadimenti del 27 e del 28 maggio 2010 in due distinte fasi: una anteriore ed altra successiva alla telefonata effettuata dall'allora Presidente del Consiglio poco prima delle 23,53 del 27.5. al dr. Pietro Ostuni, capo di Gabinetto della Questura di Milano, raggiunto dalla chiamata presso la sua abitazione in Sesto San Giovanni.

Ripercorsi con rapida sintesi gli eventi della prima fase, sviluppatasi tra le ore 18 e le 23.53, la Corte ha posto a loro suggello una netta affermazione:

"Fino a questo momento, quindi, le indicazioni operative sono univoche: l'Autorità di P.S., secondo quanto suggerito dal P.M. di turno della Procura del Tribunale per i Minorenni, deve eseguire il fotosegnalamento di Karima El Marhoug - minorenni priva di documenti identificativi, segnalata per essersi allontanata da una Comunità cui era stata affidata nel 2009 - e procedere al suo collocamento in Comunità, se non si trova alcuna Comunità disposta ad accogliere la minore, la stessa sarà trattenuta in Questura fino alla mattina seguente, quando si farà intervenire il pronto intervento del comune di Milano per l'affidamento ad una struttura protetta". (pag. 186)

"Lo scenario" - avverte però subito dopo la Corte distrettuale - "muta improvvisamente con la telefonata del Presidente Berlusconi al dr. Ostuni e la successiva, fitta serie di contatti tra quest'ultimo e la dr. Iafrate".

Del contenuto della conversazione con il capo di gabinetto, l'impugnata sentenza, asseritamente basandosi su di una "convergente ricostruzione" fattane "dai diretti testimoni", propone un peculiare resoconto, che appare opportuno riportare nella sua interezza.

"... Dopo il primo contatto di Giuseppe Estorelli con il funzionario ("al quale, se ben ricordo, dissi che c'era una situazione di cui il Presidente chiedeva se si potevano avere delle delucidazioni inerenti a una persona": così il teste Estorelli, ud. 19.10.2012 p. 54) il capo scorta passa il cellulare all'on. Valentini".

Valentino Valentini ricorda di avere egli stesso chiesto a Estorelli se conosceva qualcuno in Questura, quando capì dalle telefonate che Berlusconi aveva ricevuto dall'Italia che c'era un problema con una ragazza egiziana senza documenti: «Allora, io mi rivolsi al Presidente e dissi: "Presidente, deve contattare qualcuno in Questura, possiamo dare una mano?, e gli dissi: "Se vuole possiamo parlare con l'addetto alla scorta", e lui mi disse: "Be, sì, ci risulta che c'è una ragazza egiziana, senza documenti, vedi se ti puoi informare"..... Estorelli chiamò il dottor Ostuni, me lo passò, io mi ricordo di aver detto al dottor Ostuni: "Guardi, ci risulta che presso di voi, alla Questura di Milano, sarebbe stata fermata una ragazza egiziana senza documenti, a noi nota" e poi il Presidente mi fece segno di passargli il telefono" (ud. 5.10.2012, pp. 15-16). A proposito del colloquio di Berlusconi con Ostuni, il teste Valentini riferisce di non ricordare "i termini precisi ed esatti", ma sicuramente "che il presidente disse che era stata fermata una ragazza egiziana a lui nota, sprovvista di documenti. Mi ricordo che si offrì di mandare la consigliera regionale Minetti per aiutare a disbrigare l'identificazione, e ricordo anche che alla fine lui disse: "Perché poi a noi risulta che questa ragazza potrebbe essere parente del presidente Mubarak" (ibidem 16). Valentini parla di una telefonata che "lunga non fu sicuramente, perché eravamo in procinto di partire", dal tono "sicuramente pacato, anzi quasi scusandosi dell'orario", senza "richiesta di specifici interventi, salvo dire che poteva andare la consigliera Minetti ad aiutare nell'identificazione", senza alcuna richiesta di accelerazione delle procedure di rilascio della giovane" (ibidem, p. 17).

Pietro Ostuni, esaminato all'udienza del 2.4.2012, riferisce: "Il Presidente mi disse che era stata accompagnata in Questura una ragazza nordafricana, almeno io ricordo così, e questa persona gli era stata segnalata essere la nipote del Presidente dell'Egitto Mubarak"; ricorda "vagamente" che il Presidente aggiunse di interessarsi alla vicenda: P.M. Dr. Sangermano - Aggiunse altro? Teste Ostuni - Mi ricordo, cioè ricordo vagamente, di interessarmi di questa vicenda, insomma" (cfr. ud. 2.4.2012, p.6). Gli vengono quindi contestate le dichiarazioni rese ai P.M. in data 30.10.2010, che il teste conferma, ricordando il cenno del Presidente Berlusconi alla disponibilità del "consigliere parlamentare" (in realtà "regionale") Minetti a farsi carico della ragazza (ibidem, pp. 7-8):

P.M. Dr. Sangermano - Dottor Ostuni, Lei è stato sentito il 30 ottobre 2010, dai Pubblici Ministeri dottoressa Bocassini e dal sottoscritto, e Lei sul punto ha dichiarato una cosa diversa da quella di oggi, gliela ricordo, naturalmente:

"" Dottore, Le passo il presidente del consiglio, perchè c'è un problema", le dice l'addetto alla sicurezza, "Subito dopo il Presidente del Consiglio mi ha detto che vi era in questura una ragazza di origine nordafricana, che gli era stata segnalata come nipote di Mubarak, e che un consigliere parlamentare, la sig. Minetti, si sarebbe fatta carico di questa ragazza".

Teste Ostuni - Sì, è vero, questo è vero, Pensavo che me lo chiedesse, lo stavo aggiungendo,

P.M. Dr. Sangermano - No, le avevo chiesto tutto il tenore della telefonata. Perfetto.

Teste Ostuni - Che si sarebbe presentata in questura una, io ricordo una consigliera parlamentare di nome Minetti, e che questa persona si poteva fare carico, visto che dava garanzie, di questa minore, insomma, di questa persona, in sostanza.

P.M. Dr. Sangermano - Quindi fece riferimento al consigliere parlamentare Minetti, che si sarebbe fatto carico della minore. Aggiunse altro, il Presidente, nel corso della conversazione?

Teste Ostuni - Non ricordo altro.

P.M. Dr. Sangermano- Vi siete lasciati come, a parte i saluti, immagino, ma con un impegno a risentirvi o no?

Teste Ostuni- Sì, poi credo che mi abbia ripassato, adesso se non ricordo... perchè è passato un pò di tempo, il suo responsabile, colui che mi aveva chiamato, e che mi disse. "Va bene, poi ci faccia sapere, ci risentiamo". (pag. 187 - 188)

Le dichiarazioni dei "diretti testimoni" Valentini ed Estorelli, quali riportate nel testo della impugnata sentenza, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, non concorrono affatto con quelle di Ostuni in una *"convergente ricostruzione"* del colloquio telefonico che costui intrattenne con l'imputato, ed anzi con esse confliggono su punti essenziali.

Ostuni, in aperta dissonanza con Valentini, non ha fatto cenno alcuno ad una loro comune interlocuzione ed ha, anzi, seccamente escluso tale evenienza, affermando che a passargli l'allora Presidente del Consiglio fu il capo scorta Estorelli e che prima di ciò non ebbe a parlare con altre persone.

Sempre Ostuni, inoltre, ha riferito del colloquio con Berlusconi in termini affatto diversi dal teste in questione, sostenendo che, secondo il dictum dell'imputato, la Minetti si sarebbe recata in Questura per *"farsi carico della minore"*.

Per contro Valentini, con proposizione a dir poco fantasiosa e smentita da tutte le risultanze del processo, ha sostenuto che *"il presidente si era offerto di mandare la consigliera regionale per aiutare e disbrigare l'identificazione"* della ragazza.

Analogamente è a dirsi in ordine al rapporto tra le deposizioni di Estorelli e del Capo di Gabinetto: il primo ha infatti affermato di aver introdotto l'imputato dicendo che *"c'era una situazione di cui il Presidente chiedeva se si potevano avere delle delucidazioni inerenti ad una persona"*; il secondo ha invece riferito che il capo scorta, nella parte iniziale delle telefonate, si limitò concisamente a dirgli: *"Dottore la passo il Presidente del Consiglio perchè c'è un problema"* (o forse *"perchè ha un problema"*) <pag. 217, nota>.

Di tali sostanziali differenze la Corte territoriale non si è fatta minimamente carico e con evidente disallineamento rispetto alle obiettive emergenze del processo ha posto a base del proprio convincimento assolutorio il falso assioma di una *"convergente ricostruzione"* da parte dei diretti testimoni del contenuto del colloquio svoltosi tra l'allora Presidente del Consiglio ed il dr Ostuni.

Il che le ha consentito di non operare alcuna comparazione critica dei contrastanti portati dichiarativi dei testi e di farli invece confluire in una narrazione apparentemente unitaria, ma ineluttabilmente ostativa ad una puntuale e coerente ricostruzione del contenuto della telefonata in questione.

In tal modo si è però confezionato un assetto motivazionale illogico ed allo stesso tempo contraddittorio, in quanto un fatto di centrale importanza del processo - il contenuto del colloquio tra l'imputato ed il dr. Ostuni - è stato ricostruito incongruamente assemblando dei costituiti processuali in irriducibile contrasto l'uno rispetto all'altro, secondo quanto risultante dallo stesso testo della sentenza impugnata.

Conseguentemente si è costretto il fatto in questione in una sorta di "indefinito probatorio" dagli equivoci confini, in cui non appare chiaramente delineato, quali siano stati, secondo la Corte, gli esatti termini della breve telefonata fatta dall'imputato al capo di Gabinetto della Questura di Milano.

Conferma la singolarità del registro valutativo in proposito adoperato, quanto dalla Corte affermato circa *"i modi del Presidente del Consiglio nel corso della telefonata"*.

Asserisce la Corte distrettuale che lo stesso Ostuni, oltre a precisare che l'imputato gli si era rivolto con un *"tono normale"* avrebbe anche escluso che costui ebbe ad imporgli un ordine.

Ciò lo desume dal seguente brano del controesame cui il funzionario è stato sottoposto al dibattimento da parte dei difensori di Berlusconi.

".....Avv. Ghedini- Le fu dato un ordine o le fu chiesta una informazione?

Teste Ostuni - No, mi disse che si sarebbe presentata in Questura la consigliera parlamentare Minetti, che si sarebbe fatta carico di questa persona. Dopo di che credo che mi abbia ripassato l'addetto alla sicurezza, il quale se non ricordo male, disse: *"Va bè, aspettiamo sue notizie"*.

Seguendo le regole della grammatica e dell'analisi logica del periodo, l'avverbio negativo no, appare adoperato dal dr. Ostuni in modo olofrastico, in risposta soltanto alla

seconda delle due domande postegli in via alternativa dall'interrogante e quindi il suo significato, secondo la lingua italiana è: no, non mi è stata chiesta alcuna informazione.

Alla prima-suggestiva - domanda formulatagli dal legale di Berlusconi, il funzionario non ha invece fornito alcuna risposta diretta e, sostanzialmente eludendola, si è limitato diplomaticamente a ribadire quanto in precedenza già riferito e cioè che il Presidente del Consiglio ebbe a dirgli che la consigliera parlamentare Minetti, stava recandosi in Questura per farsi carico della minore che ivi era stata in precedenza portata.

La ricostruzione dei fatti successivi alla telefonata dell'imputato.

Gravemente viziata, sotto diversi profili sono pure le sequenze argomentative dedicate dalla Corte alla ricostruzione probatoria ed alla valutazione critica degli accadimenti successivi alla telefonata del Presidente del Consiglio.

"Sul loro sviluppo - si osserva in sentenza- l'intervento dell'imputato ha prodotto "significativo effetto" inducendo il funzionario (attraverso il suggestivo richiamo alla falsa parentela con Mubarak della minorenni accompagnata in Questura e all'accreditamento del consigliere regionale Minetti quale sua possibile affidataria) a farsi carico del palesato "interesse" del Presidente del Consiglio in conformità ai suoi desideri".

Posta questa premessa, annotano poi i giudici dell'Appello:

"dopo il colloquio con Berlusconi alle ore 23.59, Ostuni telefona al funzionario di turno, d.ssa Giorgia Iafrate: "...le ho detto: "Guarda, dottoressa, che c'è una persona in questura, nordafricana, e mi è stato segnalato dalla Presidenza del Consiglio.." mi espressi in questi termini "...essere la nipote di Mubarak" ...ho aggiunto anche che si sarebbe presentata in questura la consigliera parlamentare, di nome Minetti, e che si poteva fare carico di questa ragazza, insomma" (pag. 190).

Del tutto analoghe sono le dichiarazioni di Giorgia Iafrate: "Poi intorno, mi pare alle 23, sugli orari non ricordo precisamente, comunque intorno alle 23 ho ricevuto la telefonata del dottor Ostuni, e mi è stato detto, appunto dal dottor Ostuni, che invece in Questura sarebbe stata portata la nipote di Mubarak, del Presidente egiziano Mubarak, e che questa notizia l'aveva ricevuta dalla Presidenza del Consiglio...E mi disse di verificare se effettivamente era stata accompagnata, e che se era possibile, insomma, nel caso fosse stato vero, di procedere ad accelerare i tempi delle procedure, che solitamente noi utilizziamo.... Sì, l'identificazione, finalizzata poi..." (pagg. 190-191).

Prosegue quindi la Corte territoriale:

"A seguito della chiamata del Capo di Gabinetto, la dott.ssa Iafrate si accerta telefonicamente, chiamando la "sala fermati", della eventuale presenza di una minore egiziana tra le persone accompagnate in Questura; viene a sapere che non vi è alcuna minore egiziana, ma una minore marocchina, di nome Karima El Marhoug; richiama, allora, il dott. Ostuni per informarlo, rappresentandogli l'impossibilità che la giovane sia realmente la nipote del Presidente egiziano (ud. cit. p. 60: *"gli dissi proprio: Non è possibile che sia la nipote di Mubarak, perchè è marocchina"*); gli comunica che, comunque, si recherà personalmente a verificare presso la stessa ragazza i suoi eventuali rapporti di parentela di Mubarak.

A questo punto, come scriverà l'ass. Landolfi nella sua annotazione del 28.7.2010, la funzionaria raggiunge "di gran corsa" lo stesso Landolfi presso gli Uffici della Terza sez. UPG, mentre l'assistente di Polizia sta effettuando l'ultima telefonata per cercare un posto in Comunità per la ragazza accompagnata, riferendo *" di aver ricevuto una comunicazione telefonica da parte del Capo di Gabinetto della locale Questura dott. Ostuni, dove si doveva lasciar andare la minore e che non andava foto segnalata.."* Come preciserà l'ass. Landolfi nel corso dell'esame dibattimentale (cfr. trascrizione della deposizione resa all'udienza del 17.2.2012, in particolare pp. 24 e 25), la disposizione di lasciare andare la ragazza e non fotosegnalarla viene spiegata dalla dott.ssa Iafrate con il fatto che la giovane era la nipote del Presidente egiziano: "Teste Landolfi - no, io le chiesi perchè era stato detto che questa ragazza dovesse essere lasciata andare e non fotosegnalata, e lei mi disse: *"perchè me è stata data questa comunicazione, che hanno chiamato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri"*, punto. Questa è stata, categorica in questo.

P.M.- Ci fu un riferimento parentale della ragazza, cioè le disse che la ragazza era...?

Teste Landolfi: sì, chiaramente mi disse, è ovvio, mi spiegò: *"Guarda che questa ragazza è la nipote del presidente Mubarak"* (pag. 191).

Per una corretta intelligenza e valutazione dei "fatti" così riportati nell'impugnata sentenza, si rende opportuna la puntualizzazione di alcune ulteriori circostanze, delle quali la Corte distrettuale dà conto, senza tuttavia trarne le debite conseguenze ai fini di una esatta *"ricostruzione probatoria"* della complessiva vicenda.

La sequenza delle telefonate tra Ostuni e Iafrate, è documentata dai tabulati acquisiti in atti.

Dopo la prima telefonata alle 23.59, Ostuni richiama la Iafrate alle ore 00.02 (durata della conversazione 12 secondi).

Vi è poi una telefonata di Iafrate ad Ostuni alle ore 00.06 (durata 55 secondi).

Secondo quanto riferito dalla funzionaria di polizia è la chiamata con la quale ella informò il Capo di Gabinetto della presenza in Questura di una minore marocchina e non egiziana (pag. 193).

Detta telefonata è pacificamente successiva al contatto telefonico avuto dalla Iafrate con la sala fermati, nel corso della quale la funzionaria venne a sapere che tra le persone accompagnata in Questura, non vi era alcuna minore egiziana, ma una minore marocchina di nome Karima El Marhoug.

La Corte, mediante una lettura frammentata del quadro probatorio, menziona la circostanza, senza tuttavia porla in relazione con quanto da essa stessa evidenziato in merito agli avvenimenti verificatisi *"il 27 maggio 2010 dalle ore 18.00 alle ore 23.53"*.

Questi, nella parte che qui interessa, sono così sintetizzati in sentenza:

"Alle 18.01 del 27.5.2010 giunge al 113 la telefonata di Caterina Pasquino, la quale segnala di aver conosciuto, in un centro estetico di corso Buenos Aires n. 23, una giovane extracomunitaria (tale Ruby) che aveva ospitato presso la propria abitazione per una notte, qualche tempo prima, e che le aveva sottratto la somma di € 3.000.

Alle ore 18.15 la Volante Monforte Bis 1° Turno del Commissariato Monforte/Vittoria, comandata dall'ass. Ermes Cafaro, interviene sul luogo indicato e individua la predetta giovane, successivamente identificata in Karima El Marhoug, nata l'1.11.1992 Marocco, allontanatasi il 23.5.2009 dalla Comunità siciliana *"Il Glicine CIRS"* in cui era stata collocata a causa di contrasti con i genitori. Pasquino Caterina, nella circostanza, riferisce di non aver sporto nessuna denuncia (che infatti presenterà solo il successivo 1° giugno 2010) in quanto non conosceva le vere generalità della persona da lei conosciuta come Ruby; Karima El Marhoug, dal canto suo, racconta agli operanti di avere convissuto con la Pasquino dall'8.1.2010.

Alle ore 18.49 e alle 18.55 gli operanti, tramite la locale C.O., consultano l'archivio informatico interforze di polizia (SDI) e traggono conferma della minore età della ragazza e dell'esistenza di una precedente segnalazione a suo carico per furto.

Alle ore 18.57 l'ass. Cafaro prende contatto con Mirella Miroddi (resp. della Comunità Il Glicine CIRS): riceve conferma della denuncia di scomparsa della minore e apprende che il padre della giovane ha telefonato in comunità, per ritirare i documenti e gli effetti personali della figlia, dicendosi disponibile ad accoglierla nuovamente in casa.

Alle ore 19.13, mentre si trova ancora in Corso Buenos Aires, l'ass. Cafaro, su suggerimento del funzionario di turno dott.ssa Rubinacci, telefona al P.M. del Tribunale per i Minorenni di turno, dott.ssa Annamaria Fiorillo, alla quale riferisce le esatte generalità della minore (17 anni, di nazionalità marocchina), i denunciati dissidi domestici con la Pasquino, le vicende apprese dalla Miroddi, l'allontanamento della Comunità La Glicine, le accuse di furto di € 3.000 della convivente, le diverse versioni fornite dalle due donne sulla durata della permanenza della minore in casa della Pasquino, le riferite attività lavorative della minore (danza del ventre), l'assenza allo stato, di querela da parte della Pasquino.

Il P.M., dispone il collocamento in Comunità della giovane al termine delle operazioni di fotosegnalamento o, nel caso in cui non sia possibile, il suo trattenimento presso la locale Questura per procedere al collocamento la mattina seguente.

Alle ore 20.43 l'ass. Cafaro prende contatto con l'Ufficio Coordinamento UPG e parla con il funzionario di turno dott.ssa Iafrate, mettendola al corrente delle disposizioni della dott.ssa Fiorillo, il funzionario autorizza il personale della Volante ad accompagnare la minore in via Villoresi n. 19 (dove la El Marhoug abita, in compagnia di Da Conceicao Santos Oliveira Michelle), affinché la giovane possa prelevare alcuni capi di abbigliamento (essendo vestita *"in maniera molto da sole..con un toppino tipo prendisole e dei jeans"*) < pag. 183 - 184 >.

In base ai *"fatti accertati"* in giudizio è pertanto incontrovertibile che la Iafrate, allorché raggiunse *"di gran fretta"*, quasi *"di corsa"* l'assistente Landolfi presso gli uffici della III sezione UPG della Questura, dicendogli che giusta la *"comunicazione"* ricevuta dal Capo di Gabinetto si ***"doveva lasciare andare la minore che non andava foto segnalata"***, era pienamente a conoscenza degli accadimenti pomeridiani, sia per essere stata in essi direttamente coinvolta, sia perché della intera vicenda era stata dettagliatamente informata dall'ass. Cafaro, come dallo stesso precisato al dibattimento.

Sapeva quindi perfettamente:

- a) che la giovane era stata identificata in Karima El Marhoug, nata l'1.11.1992 in Marocco;
- b) che la circostanza era stata confermata anche dagli eseguiti accertamenti presso lo S.D.I. da cui era risultato che la minore, con dette generalità, era stata in precedenza denunciata per furto, e che ne era stato altresì segnalato l'ingiustificato allontanamento da una casa famiglia in Sicilia,
- c) che la responsabile di detta struttura, contattata dagli operanti, nel confermare la denuncia di scomparsa della minore, aveva pur riferito che il padre della ragazza aveva telefonato in comunità per recuperare gli effetti personali ed i documenti, in quanto la situazione personale si era risolta ed era quindi disposto ad accogliere nuovamente in casa la figlia (v. anche sent. Trib. pag. 16);
- d) che il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni, reso edotto di quanto accaduto nel pomeriggio del 27.5.2010, nonché delle fonti del proprio sostentamento indicate dalla minore (danza del ventre), ne aveva disposto il foto segnalamento-necessario, in quanto la giovane era priva di documenti - ed il successivo collocamento in comunità, con eventuale suo trattenimento in Questura per la notte, qualora il

collocamento medesimo fosse stato concretamente attuabile soltanto il giorno successivo.

Tuttavia la Iafrate, pur essendo ormai consapevole dell'assoluta inverosimiglianza della prospettata nazionalità egiziana della minore e della sua parentela con il Presidente Mubarak, spese proprio tale argomento a giustificazione della disposizione impartita all'assistente Landolfi di immediato rilascio della minore senza fotosegnalamento.

Tale disposizione - che la funzionaria aveva, a sua volta, indubitabilmente ricevuto da Ostuni (lo attesta la citata relazione di Landolfi) - non potette avere pronta e completa esecuzione unicamente perché il foto segnalamento era già stato effettuato (ore 23,49) e l'esperto ispettore Colletti - come precisato nella sentenza di primo grado, ebbe a consigliare alla funzionaria *"di fare le cose con calma, di acquisire il consenso del Pubblico Ministero e di parlare con la Minetti, al fine di verificare se la persona fosse proprio quella indicata e se fosse affidabile"*, trattandosi di *"una procedura alternativa"*, in quanto diversa da quella ordinaria, consistente nell'affidare la minore ad una comunità (v. sent. Trib. pag. 35).

Del tutto disancorata dalla effettiva sequenza dei fatti ed in contrasto con la stessa ricostruzione compiutane in sentenza, è pertanto l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui la Iafrate *"stretta tra le incalzanti sollecitazioni del dr. Ostuni e l'ostacolo rappresentato dal parere contrario del P.M. minorile"* avrebbe fronteggiato la *"complicata situazione"*, cercando *"con uno sforzo di equilibrismo una mediazione attraverso un insistente tentativo di pressione sul magistrato e l'affidamento formale alla Minetti"*.

Della mediazione, asseritamente perseguita dalla Iafrate, non vi è in atti la benché minima traccia, risultando da questi, al contrario, il suo subitaneo ed integrale allineamento alle disposizioni avute da Ostuni, che cercò di portare ad effetto fin dalle prime battute della complessiva vicenda.

Il comportamento del dr. Ostuni

Carenze ben più marcate evidenzia la impugnata sentenza nella ricostruzione e nell'analisi valutativa del comportamento tenuto da Ostuni dopo aver ricevuto la telefonata dell'allora Presidente del Consiglio.

"La paventata esistenza di una parentela di Karima El Marboug con il Presidente egiziano - sostengono i giudici dell'Appello- avrebbe "allertato il funzionario di polizia nei momenti immediatamente successivi al colloquio con Berlusconi, inducendolo ad una celere verifica della circostanza (plasticamente rappresentata dalla "gran corsa" della Iafrate presso gli uffici della terza sez. UPG)" < pag. 194 >.

Il preteso legame sarebbe stato smentito, però, in breve spazio di tempo a seguito *"degli accertamenti espletati sulla nazionalità e sulle origini della minore"* e non varrebbe quindi a spiegare la successiva insistenza del dr. Ostuni, presso la Iafrate, per un celere affidamento della giovane al consigliere regionale Minetti.

"Le ragioni di tale atteggiamento- afferma la Corte territoriale anticipando le linee guida del proprio ragionamento probatorio- vanno ricercate altrove".

Segnatamente *"in un'accondiscendenza incautamente accordata- per timore riverenziale, compiacenza o timore autoindotto - a fronte della rappresentazione soggettiva, condizionata dall'autorevole accreditamento del Presidente del Consiglio, di una effettiva possibilità di affidamento di Karima El Marboug consona all'interesse della minore"* (pag. 194).

Orbene, la *"gran corsa"* della Iafrate, in base agli atti, attesta unicamente, come in precedenza detto, la sua solerzia nel trasferire a Landolfi le disposizioni ricevute da Ostuni, circa un pronto rilascio della minore senza foto segnalamento.

Quanto alla *"paventata esistenza"* di una parentela della minore con Mubarak va poi osservato che, sempre in base ai *"fatti"* accertati in giudizio appare assai dubbio che essa abbia determinato realmente *"una iniziale preoccupazione"* in capo ad Ostuni (pag. 194), tenuto conto delle disposizioni da lui subitamente impartite alla Iafrate.

In ogni caso una siffatta preoccupazione ha avuto durata assai breve.

Dai tabulati telefonici risulta infatti che Ostuni, dopo aver ricevuto la telefonata di Berlusconi, raggiunse sul cellulare la Iafrate alle ore 23,59.

A tale prima chiamata, ne fece seguire una seconda alle ore 0.02, la cui durata assai breve (12 secondi), ne palesa la inequivoca natura interlocutoria.

Alle ore 0,06 fu invece la Iafrate a chiamare Ostuni, comunicandogli che la minore non era nipote di Mubarak e che il P.M. minorile ne aveva stabilito il collocamento in comunità.

Nel corso della telefonata, si dà atto nella impugnata sentenza, la Iafrate riferì al capo di gabinetto che la ragazza *"era marocchina e il papà agricoltore in Sicilia"* ed a quel punto Ostuni si era reso conto che la minore non avesse nessuna relazione di parentela con il Presidente egiziano: *"sono sincero, credo di averlo detto quando sono stato sentito nel mese di ottobre 2010, io a quel punto ho presunto, anzi devo dire ero anche convinto che non fosse nipote di Mubarak."* (pagg. 210 – 211)

La *"preoccupazione"* del Capo di Gabinetto, a tutto concedere, ha pertanto avuto la durata di sette minuti, nel corso dei quali il funzionario non ha assunto iniziative ulteriori rispetto a quella di rivolgersi alla Iafrate.

E ciò lo ha fatto in dei termini (*"Guarda dottoressa, che c'è una persona in Questura, nordafricana e mi è stato segnalato dalla Presidenza del Consiglio...essere la nipote di Mubarak..ho aggiunto anche che si sarebbe presentata in Questura un consigliere che mi era stato detto essere una consigliera parlamentare, di nome Minetti e che si poteva far carico di questa ragazza, insomma...."*) (pag. 190) che, se letti in doverosa coordinazione con il conseguente comportamento tenuto dalla

giovane funzionaria, appaiono dimostrativi del fatto che l'unica vera "preoccupazione" di Ostuni, sia stata fin dall'inizio, quella di assicurare l'affidamento della minore alla Minetti.

Non esatta nei suoi profili fattuali è, di conseguenza, l'estensione temporale assegnata dalla Corte distrettuale alla fase degli accertamenti durante la quale il Capo di Gabinetto sarebbe stato " *tratto effettivamente in inganno*" dalla rappresentazione della falsa parentela della minore con il Presidente egiziano Mubarak.

Stando all'impugnata sentenza il capo di Gabinetto avrebbe ancora creduto alla possibilità di detta parentela al momento della sua telefonata al Questore dr. Indolfi, effettuata alle ore 00.13,

(....."Era il dottor Vincenzo Indolfi, l'ho informato della telefonata ricevuta, a lui ho detto chiaramente che la telefonata mi era giunta dal Presidente del Consiglio, e in sostanza gli dissi che il Presidente del Consiglio mi aveva riferito che questa persona gli era stata indicata come nipote del Presidente Mubarak"), il quale gli disse "Va bè allore vediamo un attimino, e fammi sapere" secondo quanto riferito da Ostuni in dibattimento, ud. 20.4.2012 p. 12), ovvero di seguire la vicenda e di farle gestire "nel modo più regolare possibile" (secondo quanto ricordato dal teste Indolfi, ud. cit. p. 205: "Quindi credo di avergli detto, sono sicuro di avergli detto di seguire la vicenda, di gestirla e di farla gestire nel modo più regolare possibile. E se ci fossero state delle complicazioni di avvisarmi..." (pagg. 193-194).

Come pure al momento successivo in cui chiamò il dirigente della UPG Morelli (ore 00,47) per raccomandargli " *celerità nell'accertamento della effettiva esistenza di una relazione di parentela con il Presidente egiziano*" (pag. 218).

Entrambi tali telefonate sono successive alla chiamata effettuata dalla Iafrate ad Ostuni alle ore 00,06 e si collocano quindi in un tempo in cui il Capo di gabinetto, per sua stessa ammissione, non nutriva più alcun erroneo convincimento circa il preteso rapporto parentale della minore con Mubarak.

Omettendo di scrutinare i fatti secondo la loro effettiva sequenza cronologica, nonché di valutarli con la dovuta attenzione, la Corte territoriale non soltanto ha ritenuto contro ogni evidenza processuale che la informativa data al Questore (e di riflesso anche la comunicazione fatta a Morelli) costituisce " *riscontro*" di una perdurante genuina

convinzione di Ostuni , “ *nella prima fase degli accertamenti*” di una reale parentela della giovane con Mubarak (pag. 194), ma ha anche trascurato una circostanza, su cui si tornerà in seguito, di assoluta rilevanza probatoria.

Vale a dire la oggettiva anomalia del silenzio serbato da Ostuni circa gli accertamenti già compiuti dalla Iafrate, nel colloquio telefonico avuto con il Questore, suo superiore gerarchico, il quale venne a sapere dell'assenza di legami della minore con il Presidente Mubarak e dell'avvenuto suo affidamento alla Minetti, soltanto il mattino seguente, nel corso di una riunione cui presero parte Morelli ed Ostuni.

Le comunicazioni tra Estorelli ed Ostuni, successive alla telefonata dell'imputato.

Non collimanti con la obiettiva emergenza del processo sono pure le sequenze argomentative dalla Corte distrettuale dedicate alle comunicazioni intercorse tra Estorelli ed il Capo di Gabinetto, dopo la telefonata di Berlusconi.

Si legge al riguardo nella impugnata sentenza:

"...Le prove acquisite consentono di ritenere accertato che Ostuni abbia tenuto informato il collaboratore del Presidente del consiglio degli accertamenti effettuati. E' lo stesso Ostuni ad ammetterlo.....riferendo di aver risentito Estorelli due o tre volte....."

Anche Estorelli rammenta di aver richiamato Ostuni, una volta atterrati a Roma, su richiesta dell'on. Valentini....

"...Ulteriore conferma dell'esistenza di successivi contatti tra Ostuni e Iafrate, che nel corso della sua deposizione lascia intendere che Ostuni- ricevuto conferma, già nelle primissime battute degli accertamenti compiuti in Questura delle reali generalità anagrafiche della minore fermata- manifestò il proposito di aggiornare l'interlocutore..."

Sul contenuto delle comunicazioni con Estorelli, Ostuni precisa altresì "ricordo soltanto che dissi che stavano facendo accertamenti e poi comunque sarebbe stata affidata alla consigliera regionale..."

Chiamato a confermare la circostanza che avesse dato assicurazione al collaboratore del Presidente che la ragazza sarebbe stata rilasciata ed affidata al consigliere Minetti, il teste ammette di averlo fatto...."(ud. C.A. pagg. 195-196).

Tale ammissione ad avviso della Corte territoriale, sarebbe di "non poco momento ai fini della corretta valutazione degli accadimenti successivi" in quanto “ darebbe spiegazione della forzatura e

della fretta con cui la Iafrate avrebbe successivamente operato nell'affidamento della minore ...". (pag. 196)

Ed osserva quindi conclusivamente: *"improvvidamente sbilanciandosi ad assicurare l'affidamento prima ancora di verificare l'effettiva possibilità e convenienza rispetto all'interesse della minore, il dr. Ostuni fa di tutto per darvi corso, esercitando un'insistente pressione acceleratoria sulla dott.ssa Iafrate"* (pag. 196)

Ancora una volta i fatti, se letti nel loro interezza, senza omissione alcuna, smentiscono recisamente l'assunto della Corte distrettuale.

I contatti telefonici intervenuti tra Estorelli ed Ostuni, dopo la prima telefonata di Berlusconi, come evidenziato in più parti della impugnata sentenza, si collocano tutti nello spazio di tempo successivo a quello (ore 0,06 del 28/5) in cui la Iafrate dette comunicazione ad Ostuni delle *"reali generalità della ragazza fermata"*.

Degli accertamenti da costei compiuti, Ostuni, non dette, tuttavia, alcuna informativa neppure ad Estorelli.

La mancata comunicazione di una simile notizia, è stata opportunamente rimarcata dal Tribunale, il quale ha correttamente sottolineato l'assoluta inconsistenza della giustificazione al riguardo fornita dall'interessato: vale a dire che si sarebbe trattato di mera dimenticanza. (v. sent Trib. pag. 56)

Su di essa invece la Corte distrettuale non si è in alcun modo soffermata, completamente ignorandola, al pari di quanto già fatto a proposito dell'analogo comportamento tenuto da Ostuni nel colloquio telefonico con il Questore Indolfi.

In particolare non ha svolto in proposito una riflessione assai semplice: ad Ostuni, funzionario esperto, con mansioni presso la Questura di Milano, non soltanto di Capo di Gabinetto del Questore, ma anche di responsabile delle questioni concernenti la

sicurezza nazionale, non poteva in alcun modo sfuggire l'importanza di quanto riportatogli dalla Iafrate.

Di conseguenza, qualora fosse stato convinto **dell'effettivo ricevimento** da parte del Capo del Governo di una "*segnalazione*" circa possibili legami di parentela con il Presidente egiziano della minore portata in Questura, si sarebbe affrettato a dare immediata notizia al capo scorta dell'esito degli accertamenti effettuati, ragguagliandolo sul loro esito più o meno in questi termini:

Sig. Estorelli, rassicuri il Presidente non c'è alcun problema. La minore fermata e portata in Questura non è egiziana, e tantomeno parente del Presidente egiziano. E' una giovane marocchina, figlia di agricoltori che vivono in Sicilia. Non vi è quindi ragione che un consigliere regionale se ne faccia carico. Oltretutto il P.M. presso il Tribunale dei Minori, avendo appreso che la minore per mantenersi si dedica alla danza del ventre in locali milanesi e temendo che in realtà potesse prostituirsi, ne ha disposto, a tutela della sua persona, il collocamento in comunità.

Tacendo sia nei confronti del Questore, sia di Estorelli quanto dalla Iafrate comunicatogli, Ostuni ha inequivocamente dimostrato di aver perfettamente compreso, fin dalle prime battute della vicenda (la telefonata con il Questore Indolfi è alle 0,13), come giustamente osservato dal Tribunale, (v. pag. 109 sent. Trib.) l'esatto contenuto della richiesta personalmente avanzatagli dal Presidente del Consiglio, la quale compendia, nella sua essenza, una stringente richiesta: la minore deve essere consegnata alla consigliera parlamentare Minetti.

L' "*improvvido sbilanciamento*" e "*l'incauta accondiscendenza*" di cui parla la Corte distrettuale costituiscono quindi, a ben vedere dei giudizi conseguenti non già ad una sempre possibile lettura alternativa dei "*fatti*" accertati in giudizio, ma ad una vera e propria amputazione del quadro probatorio, invece analiticamente esaminato dai primi giudici,

dal quale sono stati espunti degli elementi fattuali di particolare importanza - i ripetuti silenzi di Ostuni, nei confronti del Questore e del capo scorta Estorelli - la cui omessa valutazione ha irrimediabilmente compromesso l'intera ricostruzione, compiuta dalla impugnata sentenza, delle motivazioni che avrebbero presidiato la condotta di Ostuni.

In proposito il ragionamento della Corte stride con le risultanze processuali anche sotto un diverso aspetto.

Lo *"sbilanciamento"* e/o l'accondiscendenza asseritamente manifestati dal comportamento di Ostuni sono qualificati l'uno *"improvvido"* e l'altra *"incauta"* sul rilievo che il funzionario avrebbe fornito rassicurazioni circa l'affidamento alla Minetti, senza previamente verificarne *"l'effettiva possibilità e convenienza rispetto all'interesse della minore"*; ritenendo astrattamente adeguata una simile soluzione, poiché *"autorevolmente accreditata"* dal Capo del Governo.

Sfugge però alla Corte distrettuale che nella richiesta avanzata da Berlusconi l'affidamento alla *"consigliera parlamentare"* Minetti è posto esclusivamente in funzione del prospettato legame parentale con il Presidente egiziano.

Una volta accertata l'inesistenza di questo - e per Ostuni ciò è avvenuto al più tardi nel giro di sette minuti (telefonata Ostuni-Iafrate ore 23,59; risposta della Iafrate ore 0,06)- l'indicazione della Minetti quale affidataria non poteva essere ancora considerata, dall'accorto funzionario, consona all'interesse della minore, in quanto palesemente diretta a soddisfare soltanto un oscuro interesse privato del Presidente del Consiglio, necessariamente confliggente con quello di una effettiva tutela della minore.

Ciò rende ragione della ulteriore inesattezza in cui è incorsa la Corte territoriale nell'attribuire ad Ostuni un atteggiamento *"precipitoso"* per aver assicurato l'affidamento alla Minetti, senza verificarne prima possibilità e convenienza rispetto all'interesse della minore.

I *"fatti"* accertati in giudizio dimostrano che Ostuni, fin dal primo momento ha inteso unicamente dare esecuzione alla richiesta fattagli dal Presidente del Consiglio, senza operare alcuna comparazione tra l'affidamento alla Minetti e la tutela dell'interesse della minore e che tale obiettivo ha costantemente perseguito nel successivo svolgersi della vicenda, anche dopo essere stato informato dalla Iafrate degli *"ostacoli"* che si frapponivano al suo raggiungimento.

Di ciò, a ben vedere, dà atto, con evidente contraddizione, la stessa sentenza impugnata, sia facendo menzione delle numerose sollecitazioni da subito rivolte dal Capo di Gabinetto alla Iafrate per un rapido affidamento della minore alla Minetti, (v. pag. 210) nonchè per il superamento dell'ostacolo rappresentato dal parere contrario del P.M. minorile, sia aggiungendo che nella *"situazione data"* (e da Ostuni immediatamente conosciuta), la decisione di affidare Karima El Marhoug alla Minetti, integrava un provvedimento il quale *"sacrificava l'interesse obiettivo della minore e le sue esigenze di protezione ed accudimento"*, cui la discrezionalità amministrativa è vincolata a norma dell'art. 403 c.c. (pag. 213).

In definitiva, le reiterate sollecitazioni rivolte da Ostuni alla Iafrate per un rapido esaurimento delle procedure di affidamento di Karima El Marhoug alla Minetti non possono ritenersi originate, neppure in parte, da un *"improvvido sbilanciamento"* o da un *"incauta accondiscendenza"* del Capo di Gabinetto, risultando entrambe le ipotesi smentite dal fatto che Ostuni dette al riguardo assicurazioni ad Estorelli quando già era a conoscenza tanto della inesistenza di un parentela della minore con il Presidente egiziano, quanto delle disposizioni impartite dal P.M. minorile per il suo collocamento in comunità.

Quindi in un tempo in cui aveva acquisito ormai piena consapevolezza della ragione meramente privata dell'intervento del Capo del Governo e della conseguente oggettiva non rispondenza alle esigenze di protezione della minore la soluzione di un suo

affidamento ad una fiduciaria dell'imputato, in contrapposizione a quanto stabilito dal P.M. minorile.

Il meccanismo motivazionale di Ostuni.

Ricapitolati i fatti del processo attraverso le sequenze argomentative fin qui passate in rassegna, la Corte distrettuale pone a loro consuntivo una duplice affermazione:

-sotto il profilo materiale appare provato che l'intervento di Silvio Berlusconi abbia avuto efficacia causale nella produzione di un indebito vantaggio non patrimoniale, sia per la minore, assai poco propensa ad essere collocata in una comunità, sia, e soprattutto, per lo stesso Silvio Berlusconi che con la fuoriuscita della giovane dall'area di controllo delle autorità minorili vedeva diminuire il rischio che la stessa rivelasse i retroscena compromettenti della loro frequentazione;

- non risulterebbe invece provato che i funzionari di polizia siano stati costretti all'accelerazione nelle procedure ed all'affidamento di Karima El Marhoug alla Minetti dalla minaccia di un male ingiusto implicitamente ravvisabile nell'intervento di Berlusconi e non invece soltanto indotti a farlo per effetto di un meccanismo innescato dalla telefonata del Presidente del Consiglio e successivamente avvitatosi a spirale, attorno alla dott.ssa Iafrate, per effetto delle insistenze di Ostuni.

Lo stesso "*tenore testuale*" dell'intervento in parola sarebbe d'altro canto semplicemente rivelatore del personale, concreto interesse di Berlusconi all'affidamento della minore alla Minetti e consentirebbe di individuare nella sua segnalazione una sostenibile "*richiesta*" che, anche se definita "*ordine*" non tramuterebbe in una prevaricazione costrittiva, mancando la prova che a suo corredo sia stata posta una minaccia.

In tesi è indubbiamente esatto che la somministrazione di un ordine non configuri di per sé una prevaricazione costrittiva.

Non altrettanto è, però, a dirsi qualora l'ordine, come nella specie, sia impartito con abuso di autorità e sia altresì intrinsecamente illegittimo poiché diretto a soddisfare un interesse esclusivamente privato del pubblico ufficiale, in aperta violazione del disposto dell'art. 403 c.c. .

In ogni caso, stabilire se nella presente vicenda Berlusconi abbia dato un ordine ad Ostuni, oppure gli abbia manifestato un desiderio, sia pure sotto la forma di blanda e sfumata richiesta, nonché specularmente fissare gli esatti termini di percezione dell'intervento da parte del Capo di Gabinetto, costituiscono una questione di assoluta rilevanza, poiché impattano sulla ricostruzione del "*meccanismo motivazionale*" di quest'ultimo.

Solo a condizione di una grave frattura logica, il complessivo comportamento di Ostuni, può ritenersi infatti orientato da una "*accondiscendenza incautamente accordata per timore riverenziale, compiacenza o timore autoindotto*", qualora egli altro non abbia fatto se non dare esecuzione ad un ordine impartitogli dal Capo di Governo.

Timore reverenziale, timore autoindotto, mera compiacenza, e in genere *metus ab intrinseco*, sono stati d'animo che traggono origine dal foro interno di un soggetto. L'esecuzione di un ordine è invece manifestazione della (necessitata) adesione ad una volontà espressa da un'altra persona, alla quale il destinatario dell'ordine medesimo riconosce un certo potere di governo delle proprie azioni in un determinato ambito.

Conseguentemente è sempre effetto di un'altrui manifestazione volitiva e mai di uno stato d'animo proprio di chi l'ordine esegue.

Sul punto il pensiero della Corte distrettuale, peraltro esplicitato in modo alquanto sfuggente, propende decisamente per la insussistenza di un carattere cogente della richiesta dell'imputato.

In più parti della sentenza si sostiene infatti che Ostuni si sarebbe attivato per *"soddisfare un desiderio"* del Presidente del Consiglio (pagg. 198-211-214-217); si aggiunge ancora che Berlusconi nel corso della telefonata non formulò alcuna espressa *"richiesta"* di rilascio della giovane (pag. 214). Solo da ultimo, la Corte distrettuale parla di richiesta, ma lo fa seguendo un percorso logico teso ad escluderne la natura cogente.

I fatti accertati in giudizio, ancora una volta, appaiono però decisamente contrastare l'assunto della Corte.

Questo è smentito, in primo luogo dallo stesso tenore testuale dell'intervento del Capo del Governo, quale da Ostuni riferito al dibattimento, di cui la Corte distrettuale non ha mai operato una diretta e compiuta esegesi:

"P.M. dr. Sangermano - Dottor Ostuni, Lei è stato sentito il 30 settembre 2010, dai Pubblici Ministeri dott.ssa Bocassini e dal sottoscritto, e Lei sul punto ha dichiarato una cosa diversa da quella di oggi, gliela ricordo, naturalmente: ***"Dottore, le passo il Presidente del Consiglio, perchè c'è un problema", le dice l'addetto alla sicurezza, "Subito dopo il Presidente del Consiglio mi ha detto che vi era in Questura una ragazza di origine nordafricana, che gli era stata segnalata come nipote di Mubarak, e che un consigliere parlamentare, la signora Minetti, si sarebbe fatta carico di questa ragazza"***.

Teste Ostuni - Sì è vero, questo è vero. Pensavo che melo chiedesse, lo stavo aggiungendo:...

"P.M. dr. Sangermano - quindi fece riferimento al consigliere parlamentare Minetti, che si sarebbe fatta carico della minore- Aggiunge altro, il Presidente, nel corso di questa conversazione?

Teste Ostuni- Non ricordo altro...(pag 188)

Da tali dichiarazioni emerge che nel corso del breve colloquio telefonico il Capo del Governo non manifestò alcun *"desiderio"*, ma dettò invece, in forma asciutta ed allo stesso tempo chiara, una ben precisa disposizione, il cui nitido significato è così compendiabile: in Questura era stata portata una giovane nordafricana, segnalatagli come nipote di Mubarak, la quale doveva essere consegnata alla consigliera parlamentare Minetti che ivi si sarebbe appositamente recata per farsene carico.

La natura cogente del dictum del Presidente del Consiglio venne immediatamente compresa da Ostuni che, sempre come ordine, la trasferì alla Iafrate.

La circostanza è evidenziata dalla stessa Corte territoriale nel descrivere l'intervento della Iafrate presso gli uffici della terza sez. UPG della Questura di Milano:

...la funzionaria raggiunge *"di gran corsa"* Landolfi, mentre l'assistente di polizia sta effettuando l'ultima telefonata per cercare un posto in comunità per la ragazza accompagnata, riferendo *"di aver ricevuto una comunicazione telefonica da parte del Capo di Gabinetto della locale Questura dott. Ostuni, dove si doveva lasciar andare la minore e che non andava foto segnalata.."* La disposizione di lasciare andare la ragazza e non foto segnalarla viene spiegata dalla dott.ssa Iafrate con il fatto che la giovane era la nipote del Presidente egiziano: *"Teste Landolfi- no, io le chiesi perchè le era stato detto che questa ragazza dovesse essere lasciata andare e non foto segnalata, e lei mi disse: "perchè mi è stato data questa comunicazione, che hanno chiamato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri", punto. Questa è stata, è stata categorica in questo. P.M.- Ci fu un riferimento parentale della ragazza, cioè le disse che la ragazza era...? Teste Landolfi: si, chiaramente mi disse, è ovvio, mi spiegò: "Guarda che questa ragazza è la nipote del Presidente Mubarak". (pag.191)*

Che si sia trattato di un vero e proprio ordine lo si ricava pure dal fatto che all'esperto Capo di Gabinetto, responsabile presso la Questura di Milano delle questioni concernenti la sicurezza nazionale, non poteva certo sfuggire che la richiesta di consegna della minore alla Minetti, nella prospettazione fattagli, era strettamente connessa ad una sua parentela con il Presidente Mubarak.

Una volta acclarata, nell'arco di un brevissimo spazio di tempo, l'inesistenza di detto legame ed avuta nel contempo notizia delle diverse determinazioni assunte nell'interesse della giovane dal P.M. minorile, non residuava in capo ad Ostuni alcun motivo - **qualora gli fosse stato manifestato un semplice desiderio e non somministrato un ordine**- di non dare immediata notizia all'autorevole interlocutore, per il tramite di Estorelli (o direttamente), del diverso quadro fattuale emerso dagli accertamenti e del conseguente venir meno di ogni ragione giustificatrice di una *"presa in carico"* della minore ad opera della Minetti.

Né appare sostenibile che Ostuni ciò non abbia fatto perché attanagliato- si ricordi, in presenza di un *"desiderio"*- da timore reverenziale o timore autoindotto, oppure perché mosso da mera compiacenza.

Le vie di fuga così individuate dalla Corte distrettuale per la ricostruzione del "meccanismo motivazionale" del Capo di Gabinetto non reggono alla prova di un completo scrutinio dei "fatti".

Per maggiore chiarezza appare opportuno riportare nella loro interezza le cadenze argomentative di sintesi della Corte territoriale:

"la ricostruzione più plausibile e coerente con il quadro fattuale restituito dal compendio probatorio è che il dott. Ostuni abbia inizialmente peccato di eccessivo ossequio e precipitazione: secondo quanto riferito credibilmente dallo stesso Ostuni, in un primo momento egli è condizionato - se non addirittura preoccupato - dalle possibili conseguenze della ventilata parentela della giovane con Mubarak; sull'onda di tale suggestione, cui è probabile si sia aggiunto il timore reverenziale per l'elevata carica istituzionale dell'interlocutore, Ostuni si impegna a seguire la vicenda e, prima ancora di verificare la concreta fattibilità e convenienza per l'interesse della minore, promette al capo scorta del Presidente del Consiglio l'affidamento di Karima El Marhoug alla Minetti. Di più: assicura che la ragazza è stata lasciata andare quando ancora non sono stati ultimati gli accertamenti.

In seguito, acclarata l'inesistenza della parentela, il Capo di Gabinetto non recede dal suo intento acceleratorio. Sulle ragioni della sua insistenza possono avanzarsi diverse ipotesi, tutte assistite da eguale grado di credibilità razionale alla luce degli elementi probatori acquisiti: timore reverenziale; debolezza, desiderio di non sfigurare; timore autoindotto (per le possibili conseguenze di una revocadelle assicurazioni già improvvidamente date); convinzione di agire nel lecito; o magari più plausibilmente - una combinazione di tali fattori (pag. 234).

Orbene, l'iniziale ossequio e la precipitazione di Ostuni, in base agli atti, come già evidenziato, non sono stati affatto condizionati dalla falsa rappresentazione della parentela e si sono risolti nell'aver egli trasmesso immediatamente la richiesta cogente ricevuta da Berlusconi alla Iafrate, la quale si precipitò di "gran corsa" nella sala fermati dicendo che giusta comunicazione del Capo di Gabinetto "si doveva lasciare andare la minore che non andava foto segnalata".

L'asserita " *onda della suggestione*", che avrebbe mosso il funzionario, è stata poi di ampiezza oltremodo contenuta, posto che sette minuti dopo il colloquio con Berlusconi, la Iafrate gli dette notizia sia della inesistenza di un legame di parentela della minore con il Presidente egiziano, sia del fatto che il P.M. minorile ne aveva disposto il collocamento in comunità.

Ancora, il " *timore reverenziale*" per l'elevata carica istituzionale dell'interlocutore potrebbe al più dar conto della iniziale prontezza con cui Ostuni intese dar corso alla richiesta ricevuta, demandandone subito l'esecuzione alla Iafrate, ma non giustifica ed anzi collide con il fatto che egli omise di comunicare alla Presidenza del Consiglio l'accertata insussistenza della pretesa parentela, pur essendo questa palesemente unica ragione fondativa della richiesta.

Analogamente è a dirsi circa la " *promessa*" fatta da Ostuni al capo scorta Estorelli di affidamento della ragazza alla Minetti.

L'impegno è stato assunto quando Ostuni già conosceva le reali generalità della minore e quindi in un momento in cui la " *verifica*" della " *concreta fattibilità e convenienza per l'interesse della minore*" dell'affido in parola era ormai del tutto superflua, essendo stata indicata la Minetti come affidataria unicamente in ragione della pretesa parentela.

Ai fini della ricostruzione dell'esatto " *meccanismo motivazionale*" di Ostuni ciò che rileva - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, con argomentazione elusiva del vero tema di prova che sul punto avrebbe dovuto affrontare - non è " *l'assunzione di un impegno anteriormente alla verifica di fattibilità e convenienza per l'interesse della minore* ", ma il fatto che il capo di gabinetto non abbia avvertito l'urgenza di comunicare al capo scorta l'inesistenza della pretesa parentela e la conseguente, sopravvenuta, incongruenza di un affido della minore alla Minetti, oltretutto in contrasto con le disposizioni impartite del PM minorile.

Ignorando la circostanza - dal Tribunale invece opportunamente scrutinata - la Corte territoriale si è sottratta ad una, altrimenti doverosa, considerazione assai semplice: il silenzio di Ostuni, mentre rimane inspiegabile se rapportato ad un timore reverenziale od autoindotto o ad atteggiamento di mera compiacenza (quale modo migliore per trarsi d'impaccio dalla non facile situazione cui tali stati d'animo lo avrebbero portato, se non quello di comunicare alla "Presidenza del Consiglio" che non vi era alcuna ragione di preoccupazione, poiché la segnalata parentela era del tutto inesistente), acquista per contro piena coerenza se letto nell'insieme del complessivo comportamento da lui tenuto, caratterizzato dal tenace perseguimento, fin dal primo momento, del risultato richiestogli dall'imputato, anche attraverso il superamento dell'ostacolo che alla sua realizzazione frapponavano le divergenti indicazioni date dal PM minorile.

L'intervento del Pubblico Ministero minorile.

Anche le cadenze argomentative dell'impugnata sentenza, concernenti l'intervento svolto dal PM minorile appaiono gravemente viziate sotto diversi profili.

Non esatto appare, in primo luogo, lo stesso incipit del ragionamento probatorio della Corte distrettuale, secondo cui *"l'accusa cristallizzata nel capo d'imputazione muove dal presupposto che l'affidamento della Minetti, seppure condizionato dall'acquisizione di un documento, fosse stato autorizzato dal PM minorile"* e pertanto *"solo con queste contestazioni occorre(rebbe) confrontarsi."*

Nel capo d'imputazione sub A) , relativo alla concussione si dice, però, cosa affatto diversa e cioè che Ostuni, a seguito e per effetto delle sollecitazioni di Berlusconi era stato indotto *"a dar disposizioni alla dr.ssa Giorgia Iafrate affinché la minore Karima el Marboug (nata in Marocco l'1.11.1992 e denunciata per furto in data 27.05.2010 da Pasquino Caterina) venisse affidata a Minetti Nicole, così sottraendola al controllo ed alla vigilanza delle Autorità preposte alla tutela dei minori, in contrasto con le disposizioni al riguardo impartite dal PM di turno. Ed infatti, in attuazione delle **disposizioni impartite dalla dr.ssa Iafrate** la minore Karima El Marboug ... non veniva trattenuta in Questura, né inviata in una comunità, ma affidata alle ore 2 del*

27.5.2010 alla Minetti, ancor prima che fossero formalmente richiesti dalla Questura di Milano i documenti necessari ai fini di una sua compiuta identificazione ... nonché senza previo interpello dei genitori della minore stessa circa il suo affidamento a terzi.” (pag. 206)

Stando quindi alla chiara formulazione della contestazione, l'affidamento della minore alla Minetti, ancor prima di una formale richiesta di documenti che ne permettessero l'identificazione ed in difetto di un preciso interpello dei suoi genitori, costituisce attuazione unicamente delle disposizioni in tal senso impartite dalla Iafrate, sulla scorta delle disposizioni a sua volta ricevute da Ostuni.

In base alla struttura del capo d'imputazione vi è quindi stretta consequenzialità solo tra le disposizioni di Ostuni e della Iafrate, circa le sorti della minore.

Per contro nessun collegamento è da essa enucleabile tra le modalità attuative delle disposizioni date dalla Iafrate e le disposizioni impartite dal PM minorile.

Di queste ultime nel capo d'imputazione non è specificato il contenuto, individuabile, nelle sue linee essenziali, solo mediante il rimando al “controllo ed alla vigilanza” cui sono tenute le autorità preposte alla tutela dei minori.

Conseguentemente, solo in base ad una inaccettabile forzatura ermeneutica, può ritenersi che addirittura supposte modifiche delle originarie disposizioni del PM - del tutto assenti nella formale contestazione dell'addebito - vadano ad integrare i “presupposti” dell'accusa “cristallizzata” nel capo d'imputazione.

La distorta lettura del capo d'imputazione operata dalla Corte distrettuale ha comportato la sostanziale elusione di un altro tema di centrale rilevanza nel processo e cioè l'accertamento delle effettive disposizioni impartite dal PM minorile ai funzionari della Questura, riguardo al cui contenuto si registra una insanabile frattura tra le testimonianze della dr. Iafrate e quella del PM minorile, dr. Fiorillo.

La prima ha sostenuto che il pubblico ministero, dopo un iniziale diniego aveva acconsentito ad un affidamento alla Minetti, a condizione che venisse acquisito un documento d'identità della giovane o comunque una fotocopia del documento in modo che fosse compiutamente identificata. Il consenso, in particolare, sarebbe stato manifestato nel corso della telefonata da essa fatta al PM minorile alle ore 00,34 (pagg. 199-200).

La dr. Fiorillo ha invece dichiarato di aver costantemente ribadito ai funzionari della Questura in servizio quella notte le disposizioni originariamente date, precisando che un affidamento alla Minetti, nel corso delle varie telefonate, era stato da essa ipotizzato solo per l'eventualità che fossero stati acquisiti dei documenti comprovanti la parentela della minore con il presidente egiziano e che la Minetti stessa documentasse il titolo per riceverla in affidamento.

Nel corso dell'ultimo colloquio avuto con la Iafrate (ore 01,00; durata delle telefonate 895 secondi), resasi conto che la funzionaria, la quale *“era un fiume inesauribile di parole”*, aveva quantomeno frainteso le sue precedenti disposizioni, poiché continuava a fare riferimento ad un affidamento alla Minetti collegato unicamente all'acquisizione di documenti di identità della minore, aveva ancora una volta confermato, in modo assai netto, le originarie disposizioni, invitandola a non più richiamarla (pag. 205).

Il problema posto dal radicale contrasto delle due dichiarazioni è stato affrontato dal Tribunale il quale ha privilegiato quella della dr. Fiorillo, in base ai seguenti, testuali rilievi.

Per le considerazioni che seguono, deve ritenersi che l'affidamento di El Mahrough Karima a Minetti Nicole sia avvenuto in contrasto con le disposizioni al riguardo impartite dal pubblico ministero di turno.

La deposizione resa dalla dr. Fiorillo risulta infatti, credibile e coerente, atteso che come pubblico ministero di turno si era attenuta alle linee guida delineate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni in casi analoghi.

La dott. ssa Fiorillo aveva, infatti, invitato le forze dell'ordine a procedere al foto segnalamento della ragazza e, quindi, al suo collocamento in comunità protetta, al fine di tutelare gli interessi della minore.

La presenza in Questura di un terzo, seppure conosciuto dalla giovane, che si dichiarava disponibile a prenderla in affidamento non era di per sé elemento sufficiente per modificare il quadro di potenziale pericolo per la ragazza, proprio in quanto la stessa era stata sospettata di svolgere l'attività di prostituzione.

Come ben spiegato dallo stesso Procuratore della Repubblica Dott.ssa Frediani, nell'ipotesi di soggetti stranieri adolescenti, prossimi alla maggiore età, e privi di referenti educativi, fermati per identificazione o anche denunciati a piede libero per un reato, generalmente non vengono assunte iniziative di sorta in ambito civile, né è insolito che adolescenti, in assenza di un genitore o parente cui affidarli, siano temporaneamente affidati in via d'urgenza e temporanea a soggetto maggiorenne, compiutamente identificato e rintracciabile (quale un vicino di casa o un conoscente), qualora risulti persona conosciuta dal minore e bene accolta, ma solo purché non emergano elementi di sospetto (ad esempio minore che presenta segni di maltrattamento, timori di sfruttamento nella commissione di reati).

Risulta pertanto oltremodo credibile che la dr. Fiorillo, messa al corrente della presenza di Minetti Nicole negli uffici del Coordinamento, abbia ribadito la disposizione già data, in conformità alla prassi dell'ufficio di Procura, come comprovato dall'esame di casi analoghi.

Inoltre, deve evidenziarsi che l'acquisizione della copia di un documento di identità della giovane non avrebbe potuto fornire alcuna garanzia di una maggiore tutela della stessa. Né tale acquisizione avrebbe ragionevolmente potuto costituire una ragione valida per modificare la disposizione originariamente impartita di collocare la minore in comunità, come invece sostenuto dalla dr. Iafrate.

È, infatti, fin troppo evidente che la mera fotocopia di un documento di identità non è idonea a fornire informazioni certe in ordine alle compiute generalità di un soggetto, come peraltro ammesso dalla stessa dr. Iafrate e confermato dall' Isp. Colletti.

Ad ogni modo, la funzionaria procedeva comunque all'affidamento della giovane alla Minetti, ancora prima di procurarsi la copia del documento d'identità.

Al contrario, risulta verosimile quanto dichiarato dalla dottoressa Fiorillo , ossia che la compiuta identificazione di El Mahroug a mezzo di documento fosse piuttosto riferita all'eventuale positivo accertamento della parentela con il presidente egiziano, eventualità che era stata, peraltro, scartata dalla stessa dottoressa Iafrate , fin dall'arrivo della minore negli uffici del Coordinamento.

Al fine di ben comprendere la ragione che ha spinto la dottoressa Iafrate ad affidare la minore alla Minetti, deve aggiungersi che la stessa era a conoscenza del fatto che la ragazza sarebbe tornata ad abitare in via Villorosi n. 19 con la coinquilina De Conceicao , soggetto all'evidenza non idoneo a tutelare gli interessi della minore, come la stessa funzionaria ha tenuto a precisare in udienza.

Richiesta di fornire chiarimenti sulla ragione per cui El Mahroug , affidata Minetti Nicole, tornava ad abitare insieme alla De Conceicao, la dr Iafrate è dovuta ricorrere a concetto di vincolo giuridico che si crea con l'affidatario, incaricato di vigilare sul minore il quale può però vivere presso un terzo. Non c'è chi non veda come, così ragionando possa essere totalmente vanificata - di fatto in concreto-la finalità di tutela del minore sottostante al provvedimento di affidamento ... “ (pag 111 – 112 sent. Trib.)

Le argomentazioni svolte dai primi giudici a sostegno della piena attendibilità della disposizione del pm minorile sono state sostanzialmente ignorate dalla Corte distrettuale, la quale ha omesso un loro vaglio diretto, sul rilievo che “ *a prescindere dai possibili equivoci sulla natura dei documenti da acquisire (quelli della minore o quelli della presunta parentela con*

Mubarak)”, andava tenuto presente che la “*contestazione*”, con la quale occorreva confrontarsi, muoveva dal “*presupposto*” - come già evidenziato, del tutto inesistente - che “*l'affidamento a Minetti, seppur condizionato l'acquisizione di un documento, era stato autorizzato dal PM.*”

In proposito era pertanto sufficiente constatare che “*la testimonianza della dr. Fiorillo forniva riscontro al fatto che la dr. Iafrate (aveva) insistentemente cercato di ottenere il parere favorevole del pm minorile all'affidamento della minore alla Minetti e che in occasione dell'ultima telefonata, alle ore 1,03 aveva già acquisito conferma dalla Miroddi della disponibilità di una copia dei documenti della minore presso la comunità siciliana.*”

Di conseguenza, conclude la Corte distrettuale, “*risultano pacificamente riscontrate le concordi dichiarazioni rese sul punto da Iafrate, Landolfi e Colletti.*” (pag. 206)

L'assunto è inficiato da un triplice errore, posto che: a) la contestazione “*cristallizzata*” nel capo di imputazione non muove affatto dal presupposto ritenuto dalla Corte distrettuale; b) la deposizione del PM minorile non offre alcun “*riscontro*” a quella della Iafrate, essendo con essa in irriducibile contrasto in ogni sua parte; c) la concordia delle dichiarazioni rese sul punto da Iafrate, Landolfi e Colletti è priva di significativo peso, poiché in argomento le deposizioni di Landolfi e Colletti sono de relato ed hanno entrambe quale unica fonte di conoscenza la Iafrate stessa.

Di qui l'inconsistenza logico – giuridica del percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale, la quale ha privato, di fatto, la testimonianza della dr. Fiorillo della forte valenza ad essa invece giustamente riconosciuta dal Tribunale, ponendola in quel limbo di “*indefinito probatorio*”, cui si è fatto cenno in precedenza.

Art. 606, I comma lett b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 317 c.p., 192 e 546 lett. e) c.p.p.

La prevaricazione costrittiva.

Sostiene la Corte territoriale, che non vi sarebbe prova della attribuibilità all'imputato di una intimidazione costrittiva nei confronti del dr. Ostuni.

La sua condotta si sarebbe infatti “ *limitata ad una richiesta che, assistita dalla falsa rappresentazione della parentela di Karima El Mabroug con Mubarak , poteva semmai avere, ed in parte ha avuto, l'effetto di indurre in errore l'interlocutore o quello di persuaderlo subdolamente, ma che era priva di significato intimidatorio.*”

Di una minaccia, seppur implicita, mancherebbe ogni concreto indicatore da cui desumere che in capo ad Ostuni “*possa essersi ingenerata – ab extrinseco la convinzione di dover obbedire, per non subire un ingiusto danno, anche solo generico, in caso di mancato affidamento della minore alla Minetti*” (pag. 248).

L'affermazione costituisce epilogo di una ricostruzione dei fatti del processo condotta in modo disorganico, con incongruo frazionamento del quadro probatorio ed altrettanto illogica valutazione di sue fondamentali componenti, alcune del quali sono state dalla Corte distrettuale addirittura pretermesse.

Pietra d'angolo del ragionamento della Corte distrettuale è l'affermazione che l'intervento di Berlusconi sul capo di gabinetto si è risolto nella manifestazione di un desiderio, o al più di una garbata richiesta, priva di ogni carattere costrittivo.

Se si rimane aderenti alle obiettive emergenze del processo, s'impone, per quanto già detto, la conclusione opposta. Vale a dire che nell'occorso la richiesta avanzata dall'imputato è stata vincolativa per il capo di gabinetto ed ha quindi avuto natura di vero e proprio ordine.

Lo dimostra in primo luogo lo stesso tenore testuale della richiesta, il quale non lasciava alcun margine di apprezzamento discrezionale per il funzionario cui è stata rivolta: la ragazza, segnalata come nipote di Mubarak, andava affidata alla consigliera parlamentare Minetti, che si sarebbe portata appositamente in Questura per farsene carico.

Lo conferma il comportamento tenuto da Ostuni, che fin dal primo momento ha mostrato di averne inteso la natura cogente, traslandolo come ordine sulla Iafrate e poi su questa reiteratamente intervenendo (n. 12 telefonate), affinché vi fosse data esecuzione, anche contro le direttive impartite dal PM minorile.

Lo attesta inoltre il fatto che Ostuni ha ripetutamente fornito rassicurazioni ad Estorelli, nei successivi contatti con lui avuti, circa l'affidamento della minore alla Minetti, sempre tacendogli che la pretesa parentela si era rivelata essere una notizia falsa.

E ancora lo convalida la completa assenza di elementi fattuali e logici, i quali consentano di ipotizzare che il capo di gabinetto abbia dato esecuzione alla richiesta per timore reverenziale, timore autoindotto, o per mera compiacenza, o comunque per effetto di un improvviso “sbilanciamento”, o per una “incauta accondiscendenza” che ne abbiano orientato la condotta.

Le circostanze sopra menzionate non hanno però formato oggetto di una disamina completa, unitaria e coordinata da parte della Corte distrettuale.

Essa, a volte, le ha affrontate in modo affatto superficiale (tale è il caso del contenuto del colloquio con il Presidente del Consiglio riportato da Ostuni, asseritamente “convergente” con la diversa versione datane da Estorelli e Valentini e mai sottoposto dalla Corte ad una diretta e compiuta esegesi); altre volte le ha apprezzate con valutazioni discordanti rispetto alle obbiettive emergenze del processo (tale è il caso dei rapporti Ostuni – Iafrate, non risultando dagli atti che quest'ultima abbia “mediato” tra il proprio superiore ed il pm minorile, ma piuttosto che alle direttive del primo si sia sempre e costantemente

adeguata); altre volte ancora le ha semplicemente cancellate dalla piattaforma probatoria oggetto del suo esame (tale è il caso dei silenzi di Ostuni nei confronti del Questore e di Estorelli in merito alla conosciuta falsità della pretesa parentela).

Logico corollario di un così difettoso percorso argomentativo è che la qualificazione attribuita dalla Corte distrettuale all'intervento posto in essere dall'allora Capo del Governo appare inficiata in radice da una non corretta lettura e valutazione dei fatti accertati in giudizio, dei quali invece il Tribunale appare aver compiuto un puntuale esame.

Un simile errore ricostruttivo ha inevitabilmente impedito alla Corte territoriale anche di cogliere negli esatti termini la portata intimidatoria della richiesta avanzata nei confronti di Ostuni.

A dimostrazione della quale valgono le seguenti considerazioni.

Risulta con assoluta evidenza dagli atti - ed è concordemente riconosciuto tanto dal Tribunale quanto dalla Corte territoriale - che l'abuso della qualità si è concretato, nella specie, nella (cogente) richiesta fatta da Berlusconi di affidare la minore ad una sua fiduciaria e che, soltanto per effetto di detto abuso, Ostuni ha assecondato la richiesta, avendo compreso pressoché immediatamente la falsità della rappresentazione relativa alla parentela della ragazza.

L'imputato ha fatto quindi un indebito uso della posizione personale rivestita, strumentalizzando la propria qualifica soggettiva di Presidente del Consiglio, senza alcuna correlazione effettiva con atti propri della funzione, surrettiziamente invece prospettata come esistente, mediante l'asserito ricevimento di una segnalazione (in realtà mai avvenuta) circa un legame di parentela della minore con il presidente egiziano Mubarak.

E' pure incontrovertibile che detto ordine è stato illegittimo non soltanto sul piano formale, perché impartito con abuso della qualità, ma anche in ragione del suo contenuto, in quanto diretto a realizzare un interesse meramente privato dell'imputato, e cioè l'affidamento della minore ad una persona di propria fiducia, necessariamente confliggente con una tutela della minore stessa, conforme al disposto dell'art. 403 c.c. .

Tanto la natura cogente della richiesta, quanto l'abuso della qualità sono stati, come detto, immediatamente compresi dal Capo di Gabinetto nella loro esatta portata.

Questi, pertanto, nello stesso momento si è reso conto sia dell'abuso perpetrato da Berlusconi, sia della sostanziale illegittimità dell'ordine impartitogli.

Ed ha conseguentemente compreso anche la strumentalità della segnalazione relativa alla pretesa parentela. La funzione di questa non era affatto quella di trarre in inganno - essendo ineluttabilmente condannata ad essere smentita se sottoposta ad una pur minima verifica - ma quella di rafforzare la cogenza dell'ordine impartito.

E ciò lo si è fatto introducendo un elemento, il quale formalmente legittimava l'intervento del Capo del Governo - in apparenza adoperatosi per evitare un possibile incidente diplomatico con l'Egitto - ma che di fatto rivelava la pregnanza dell'interesse strettamente privato e personale sotteso all'ordine medesimo e che nello stesso tempo costituiva monito per chi ne era destinatario, a darvi pronta esecuzione, senza compiere alcun approfondimento.

Erra quindi la Corte distrettuale sia quando attribuisce alla falsa rappresentazione della parentela lo scopo di trarre in inganno, sia quando afferma che *“ la forza evocativa della falsa rappresentazione - ciò in cui dovrebbe risiedere la sua efficacia intimidatoria (per i rischi connessi ad un incidente diplomatico) - si sovrappone alla sua idoneità ingannatoria e viene sostanzialmente a*

coincidere con questa: la circostanza preoccupa fintanto che inganna; cessa di preoccupare quando si scopre la falsità” (pag 218).

Una corretta lettura degli atti non consente la banalizzazione dell'intervento dell'allora Presidente del Consiglio, sottesa a tali proposizioni argomentative.

Berlusconi non poteva ragionevolmente assegnare alla segnalazione della pretesa parentela alcuna efficacia ingannatoria, essendo di assoluta evidenza che la circostanza sarebbe stata subito smentita, non appena sottoposta a controllo.

Tantomeno risulta averla prospettata come semplice battuta.

Contraddittoriamente la stessa Corte distrettuale lo esclude nel sottolineare che l'imputato *” abusò della sua qualità di presidente del consiglio dei ministri, simulando l'interesse istituzionale al rilascio di Karima El Marhoug e strumentalizzando in tal modo la propria qualifica pubblica per scopi personali, senza alcuna reale correlazione con atti del suo ufficio” (pag. 230).*

La simulazione dell'interesse istituzionale - a ben vedere è sempre la Corte territoriale a dirlo - non affonda le sue radici in un inesistente (ed inconsistente) intento ingannatorio, ma nella lucida esigenza da parte dell'imputato di fornire un'apparente giustificazione ad una richiesta il cui contenuto configurava un palese abuso e così costringere il capo di gabinetto a darvi comunque corso, anche se conoscenza della falsità della parentela.

E ciò lo ha fatto veicolandogli, mediante la falsa rappresentazione, il messaggio che gli ordini del Presidente del Consiglio, se apparentemente legittimi, non possono essere discussi, ma debbono solo essere eseguiti.

Ostuni, dal canto suo, ha subito compreso la portata intimidatoria dell'intervento dispiegato in tal modo dal Capo del Governo.

Ne sono prova sia l'immediata esecuzione che ha iniziato a darvi, per il tramite delle istruzioni impartite alla Iafrate, sia la mancata informativa al Questore Indolfi, suo superiore gerarchico, della immediatamente rilevata falsità della pretesa parentela, sia l'omessa comunicazione di tale ultima circostanza al caposcorta Estorelli nei successivi contatti lui avuti.

Siffatto comportamento è stato palesemente tenuto da Ostuni non perché soggiogato da un *metus ab intrinseco*, o perché mosso da un atteggiamento di mera compiacenza - non ipotizzabili in base ad una completa e coordinata lettura degli atti processuali - ma per effetto della prevaricazione subita, le cui modalità lasciavano chiaramente intendere che non gli era rimesso alcun apprezzamento circa la falsità o meno della pretesa parentela, ma che doveva solo provvedere ad affidare la minore alla Minetti.

Ostuni si è cioè visto costretto ad assecondare una richiesta che concretava un chiaro abuso di qualità, in quanto la rappresentazione della parentela, subito rivelatasi falsa, non soltanto disvelava il forte interesse personale che il Presidente del Consiglio aveva nella vicenda, ma conferiva anche un'apparente veste di legittimità al suo intervento, rafforzandone la non sindacabilità, già supportata dall'*auctoritas* della persona da cui proveniva la notizia della pretesa parentela.

In presenza di un intervento dispiegato secondo tali modalità, Ostuni ha compreso che il mancato assecondamento della volontà dell'imputato, lo avrebbe esposto al concreto rischio di possibili censure del suo operato in ambito lavorativo, non potendo egli opporre un rifiuto ad un ordine, formalmente legittimo, datogli dal Capo del Governo.

Nell'escludere la sussistenza di una minaccia implicita nell'intervento dell'imputato la Corte territoriale, oltre a ritenere erroneamente che egli si fosse limitato sostanzialmente ad esprimere un desiderio, non ha neppure considerata la peculiarità della vicenda sottoposta al suo esame.

La quale appare caratterizzata dal fatto che l'intervento concussivo è stato posto in essere da un pubblico ufficiale nei confronti di un altro pubblico ufficiale, mediante un ordine impartito, con abuso della qualità, dal primo al secondo.

In un simile contesto l'intervento intimidatorio del pubblico ufficiale agente e, specularmente, il riflesso condizionante - *per metus ab extrinseco* - l'autodeterminazione del pubblico ufficiale vittima, vanno doverosamente individuati, in primo luogo, nello stesso mezzo adoperato per comunicare il messaggio sopraffattorio: un ordine e quindi una forma di comunicazione che per sua natura è diretta a coercire la volontà del destinatario, e di cui costituisce normale presidio una sanzione per il caso di un suo mancato adempimento.

Nella specie, inoltre, l'abuso della qualità era formalmente schermato da un falso interesse istituzionale che, se da Ostuni disvelato - e per sottrarsi all'esecuzione dell'ordine altro mezzo non vi era per lui se non quello di **sbugiardare** di fatto il Presidente del Consiglio - avrebbe con ragionevole probabilità comportato l'ulteriore rischio di ritorsioni, con pregiudizio per il proseguo della sua carriera lavorativa di pubblico funzionario del Ministero dell'Interno.

La particolare intensità della pressione psichica esercitata è rimarcata anche dal fatto che l'imputato ha assunto l'iniziativa di telefonare in orario notturno presso l'abitazione del capo di gabinetto; circostanza indicativa - come opportunamente evidenziato dal Tribunale - *“della particolarità e dell'urgenza della richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio in carica, il quale non dava alternativa al dr. Ostuni”* (sent. Trib. pag. 129)

Questi ha, oltretutto, compreso anche che la richiesta non era stata indirizzata al Questore, che sul piano istituzionale avrebbe dovuto esserne naturale destinatario, ma ad esso Ostuni in quanto la sua posizione di funzionario intermedio e non apicale ne rendeva più sicura l'immediata esecuzione, essendo per lui ben più arduo, se non

addirittura impossibile, instaurare un contraddittorio sulla verifica della segnalata parentela della minore con il presidente Mubarak.

In conclusione i fatti del processo, se letti in modo non frammentato, senza pretermissioni e secondo una corretta coordinazione fattuale e logica, dimostrano che, nella specie, vi è stato un abuso costrittivo dell'imputato nei confronti di Ostuni.

Questi è stato posto in una condizione particolarmente difficile, e dal suo punto di vista, sostanzialmente priva di alternativa, in quanto la mancata esecuzione dell'ordine, in apparenza legittimo - ma che concretava un abuso a lui ormai noto e tuttavia di problematica ostensione - lo esponeva al duplice rischio di censura del suo operato in ambito lavorativo e di ritorsioni pregiudizievoli per il suo futuro professionale.

Rischi entrambi desumibili, sul piano oggettivo, dalle modalità dell'abuso, posto che l'uso strumentale della falsa rappresentazione della parentela, come in precedenza evidenziato, stava chiaramente a significare non soltanto che l'ordine doveva essere immediatamente eseguito, ma anche che la sua eventuale inottemperanza non sarebbe rimasta priva di conseguenze - e quindi con implicita minaccia di un ingiusto danno - per il funzionario che se ne fosse reso responsabile.

Gli elementi fattuali di contesto

Sostiene la Corte distrettuale che la *“valenza indiziaria - in termini di stretta coerenza ed assoluta necessità - attribuita dal Tribunale alla richiesta avanzata da Berlusconi al dr. Ostuni”* sarebbe destinata a *“scolorare”* in esito *“alla congiunta considerazione degli elementi fattuali di contesto”*.
(pag. 230)

Su due di essi - operato dall'autorità di polizia e movente di Berlusconi - la Corte territoriale si è soffermata alquanto diffusamente e delle argomentazioni al riguardo spese appare doveroso dare criticamente conto.

a) Contesto dell'azione dell'Autorità di polizia

Ad avviso dei giudici dell'appello *“valutato ex ante, sulla base degli elementi di fatto conosciuti dagli operanti della Questura ... , e soprattutto dal punto di vista del dr. Ostuni, l'affidamento di Karima El Marhong ad una sua conoscente (nella specie Nicole Minetti), da lei ben accolta e di apparente affidabilità (sia per la carica istituzionale rivestita, sia per l'autorevole accreditamento del Presidente del Consiglio)” non si porrebbe come” provvedimento di tale vistosa e grave rottura rispetto alla prassi in uso, da presupporre necessariamente, alla sua origine il carattere intimidatorio e costrittivo della richiesta di Berlusconi” (pag. 220)*

Ciò in quanto dette prassi *“addirittura consentivano con frequenza il rilascio senza affidamento alcuno di minori ben più piccoli di età della quasi diciottenne marocchina o il loro affidamento a coindagati di scarsa (se non nulla) idoneità protettiva nei loro confronti, in situazioni di palese precarietà di vita ... “(pag. 225)*

Orbene, a prescindere dal rilievo che la ricognizione delle prassi in questione, compiuta dalla impugnata sentenza, appare assai meno puntuale di quella presente nella decisione dei primi giudici, è lo stesso asse attorno al quale ruota il ragionamento della Corte territoriale a rivelarsi privo di consistenza fattuale e logica.

La richiesta di affidamento della minore alla Minetti è stata basata da Berlusconi su due circostanze precise: 1) la ricevuta segnalazione di una parentela della ragazza con il presidente egiziano Mubarak; 2) la qualifica di *“consigliera parlamentare”* di Nicole Minetti.

Accertata l'inesistenza della pretesa parentela, veniva contemporaneamente meno la ragione di un affidamento alla Minetti, espressamente indicata per tale incarico in relazione alla pubblica funzione individuata (peraltro di consigliere regionale e non *“parlamentare”*) e non certo sulla scorta di suoi rapporti di conoscenza con la minore.

Ostuni inoltre, come già detto, una volta venuto a conoscenza della falsità della rappresentazione, ha anche compreso che la richiesta era diretta a soddisfare un interesse privato e personale del Capo del Governo, per conto del quale la Minetti agiva come fiduciaria, in veste altrettanto privata, senza collegamento alcuno con la sua carica di consigliere regionale.

Sia la Iafrate, se lo stesso Ostuni (le numerose telefonate intercorse tra i due rendono certo che la funzionaria abbia dato un'informativa completa sulla vicenda riguardante la minore) erano inoltre a conoscenza del fatto che la giovane era arrivata in Questura in abbigliamento succinto (tanto che, in vista di un suo possibile pernottamento negli uffici di questa, era stata inviata una volante presso l'abitazione della De Conceicao, di cui la ragazza era ospite, per procurarle degli indumenti più adeguati) e che il P.M. ne aveva disposto il collocamento in comunità, anche per tema che fosse dedita alla prostituzione.

La complessiva situazione conosciuta da Ostuni (e dalla Iafrate) compendia, pertanto, un intervento del Capo del Governo che per ragioni strettamente personali e non specificate, chiedeva l'affidamento ad una sua fiduciaria di una minore portata in Questura, nell'abbigliamento sopra indicato, di cui il PM minorile aveva stabilito il ricovero in comunità protetta, temendo che fosse dedita alla prostituzione.

Se misurata alla stregua dei concreti *"elementi di fatto conosciuti dagli operanti ... e soprattutto dal dr. Ostuni"* le osservazioni della Corte distrettuale circa le prassi relative a minori, in uso presso la Questura di Milano e la non radicale estraneità ad esse del provvedimento di affidamento alla Minetti, appaiono del tutto prive di consistenza fattuale e logica.

Ciò, sia perché le prassi in questione hanno sempre riguardato situazioni affatto diverse da quella oggetto del presente giudizio, sia perché è logicamente improponibile ipotizzare che non costituisca *"vistosa e grave rottura"* di qualsivoglia prassi concernente la tutela dei minori, la consegna in affidamento di una infradiciottenne che si paventa dedita alla prostituzione, da parte di funzionari della Questura che istituzionalmente ne

hanno preso cura, ad una fiduciaria del Capo del Governo che l'affidamento abbia chiesto per non indicate ragioni strettamente personali.

b) Movente di Berlusconi.

Secondo la Corte distrettuale *"la conoscenza della minore età di Karima El Marhoug è elemento che ha verosimilmente determinato o quanto meno accentuato la spinta motivazionale"* dell'imputato.

Ciò in quanto *" la ragazza frequentava da alcuni mesi la sua residenza di Arcore, dove aveva assistito e partecipato ad atti sessuali a pagamento "* (pag. 230). Di conseguenza *" la scoperta della minore età della ragazza e del suo accompagnamento in Questura ... non poteva che preoccupare l'imputato e costituisce un verosimile movente dell' intervento presso il Capo di Gabinetto della Questura: è evidente che il collocamento della minore in una Comunità e la sua attrazione nella sfera di controllo dell'Autorità minorile avrebbe comportato il rischio di rivelazioni compromettenti per Berlusconi e i suoi ospiti ... "* (pag. 230)

Tuttavia tale dato di natura soggettiva, per quanto *"causalmente efficiente"*, non avrebbe avuto *"forse fermezza tale da giustificare l'inferenza logica trattata dal Tribunale con riguardo all'imperatività e al carattere intimidatorio dell'ordine che assume essere stato impartito ad Ostuni"*.

L'ipotizzato abuso costrittivo dal 27 maggio 2010 sarebbe stato infatti immediatamente seguito da dei comportamenti dell'imputato con esso *"in evidente rottura logica"*, poiché caratterizzati da una *"sua totale indifferenza nei confronti di quello che era stato motivo scatenante del reato appena compiuto"*.

In particolare, successivamente all'intervento effettuato dalla Polizia di Stato nei confronti di Karima El Marhoug il 5.6.2010, nessuna ulteriore iniziativa sarebbe stata assunta dall'imputato per interferire con la pubblica autorità, sia pure al limitato fine di rintracciare la Minetti, formale affidataria della minore.

Inoltre non vi sarebbe prova *“di alcun tentativo di addomesticamento da parte dell'imputato delle dichiarazioni di Karima El Marhoug con riferimento all'arco di tempo compreso tra il suo affidamento alla Minetti e le dichiarazioni da essa rese al PM nel luglio e nell'agosto 2010.”*

La prima delle riportate articolazioni argomentative denota assai scarsa memoria della Corte distrettuale circa l'episodio del 5.6.2010, da essa neppure sommariamente descritto ed invece analiticamente ripercorso dal Tribunale, il cui diligente resoconto, ancora una volta, appare opportuno trascrivere.

Precisamente, il 5 giugno 2010 alle ore 6.05, due equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale della questura di Milano si recavano presso l'abitazione citata, seguito della telefonata effettuata al 113 da Ottolina Alessandra, residente nello stesso stabile, la quale, verso le cinque del mattino, aveva sentito provenire dall'appartamento sottostante dei rumori di mobili che cadevano e delle voci femminili che urlavano frasi del seguente tenore *“ con te non verrebbe nemmeno un vecchio”* e *“ va via non ti voglio più qua”*.

Nell'immediatezza la teste Ottolina dichiarava di non conoscere la coinquilina della Conceicao, ma di avere avuto sentore che quest'ultima si costituisse, attesi orari che faceva ed il tenore di vita che conduceva (frequente uso di taxi, auto di lusso a bordo delle quali saliva, vestiti costosi).

Sul posto gli operanti Ranalli Massimiliano e Leanza Antonio dell'Ufficio Prevenzione Generale, volante Genova - Corsico, trovava nel cortile la De Conceicao che inveiva contro un'altra donna, successivamente identificata in El Marhoug Karima .

Quest'ultima si trovava in lacrime all'interno dell'abitazione sita al piano rialzato, mostrando lividi e graffi sul corpo sulle braccia, dichiarava di essere una marocchina minore di età, costretta a compiere atti sessuali con clienti che la De Conceicao portava in casa.

Le due donne si offendevano reciprocamente, accusandosi di essere prostitute.

Riportata alla calma la situazione, i poliziotti entrano nell'appartamento per chiarire cosa fosse successo e la El Marhoug, con indosso solo un perizoma, chiedeva loro come fosse possibile che dopo essere stata affidata, come minorenni, alla De Conceicao, venisse da quest'ultima picchiate e costretta a fare delle cose che non avrebbe dovuto fare.

Dal canto suo la De Conceicao, precisava di non essere l'affidataria della ragazza che era invece affidata alla sua amica importante ed in vista che le aveva chiesto di ospitarla.

Gli operanti richiedevano l'intervento di un'ambulanza per trasportare la minore in ospedale. La stessa portava con sé solo alcuni effetti personali, lasciando a casa, in particolare, il telefonino in quanto rivendicato da entrambe le ragazze come proprio.

Giunti alla De Marchi la minore raccontava all'assistente capo Leanza Antonio che la brasiliana faceva la prostituta e la costringeva ad avere delle interazioni di natura sessuale verso alcuni uomini che spesso portava a casa, invitandola a spogliarsi a farsi toccare e promettendole in cambio del denaro.

Nel corso dell'conversazioni con Leanza , la minorenni asseriva di intrattenere rapporti di conoscenza particolare con un certo *“ presidente”*, senza specificarne nome e cognome, giungendo che si trattava di una persona influente che avrebbe potuto chiamare e farsi dare una mano.

L'operante si metteva quindi in contatto con il sovrintendente Ranalli - già recatosi in Questura per la compilazione degli atti - per sapere a chi affidare la ragazza e questi, sentito il

Pubblico Ministero di turno, lo informava che la stessa doveva essere affidata a personale medico dell'ospedale e successivamente collocata in una struttura di accoglienza, evitando in modo categorico il ripristino dell'affido alla Minetti, oltre che eventuali colloqui della ragazza con terze persone.

Nonostante tentativi telefonici seguiti dell'assistente capo Leanza di mettersi in contatto con l'affidataria, la Minetti risultava peraltro irraggiungibile. ... (pagg. 66 – 67 sent. Trib.)

Dagli atti, scrupolosamente vagliati dal tribunale risulta quindi: a) che il 5.6.2010 furono gli stessi operanti a cercare di mettersi in contatto con la Minetti, formale affidataria della minore, senza però riuscirci; b) che il PM minorile, messo corrente dell'accaduto e, segnatamente, del fatto che Karima El Marhoug aveva riferito in lacrime agli operanti di essere costretta a prostituirsi dalla De Concecao (presso cui era stata collocata dalla Minetti subito dopo il rilascio dalla Questura nella notte del 25.5.2010) aveva disposto che, dopo le necessarie cure mediche, fosse immessa in una struttura di accoglienza, con divieto del ripristino di un suo affido alla Minetti.

A fronte di una simile situazione non si comprende quale formale iniziativa - se non dettata da mera dissennatezza - Berlusconi avrebbe dovuto assumere per *“interferire con l'operato della pubblica autorità sia pure al limitato fine di rintracciare la Minetti”*. Al momento era ormai noto non soltanto il mendacio da lui adoperato per legittimare la precedente richiesta di affidamento della minore alla Minetti, ma anche la pessima prova da questa fornita come affidataria; di conseguenza sue ulteriori sollecitazioni avrebbero necessariamente reso ancor più evidente l'abuso commesso il 27.05.2010 e sarebbero state nel contempo affatto inutili, stante il provvedimento di collocamento della minore in struttura di accoglienza, adottato dal PM minorile.

Considerazioni in parte analoghe valgono in merito al secondo argomento svolto dalla Corte territoriale.

E' circostanza nota, in base agli atti, che Mora Dario sia stato rinviato a giudizio, in separato processo, per induzione e favoreggiamento della prostituzione di Karima El Marhoug nei confronti di Silvio Berlusconi.

I suoi ripetuti interessamenti, anche a mezzo della figlia Diana, per ottenere l'affidamento della minore - i quali si sono protratti per buona parte del mese di giugno 2010 - appaiono oggettivamente diretti a tutelare anche l'interesse di Berlusconi.

La circostanza è confermata dai dialoghi captati il 6.10.2010 – riportati dal Tribunale e dalla Corte distrettuale affatto trascurati – dai quali risulta che Karima El Marhoug, venne sottoposta presso lo studio dell'avvocato Giuliantè, difensore di Mora, alla presenza dello stesso Mora e di un emissario di Berlusconi, ad un interrogatorio in merito al contenuto delle dichiarazioni rese davanti al Pubblico Ministero di Milano nell'estate 2010. (vedi 283 – 284 – 285 sent. Trib.)

Inoltre, la direttrice dell'istituto Kinderheim, presso cui Karima El Marhoug è stata collocata fin dal giugno 2010, nelle deposizione resa nel dibattimento di primo grado - compiutamente riportata dal Tribunale, ma dalla Corte assai brevemente richiamata - ha dichiarato, tra l'altro, che *“ la giovane, riaccompagnata in istituto dopo le fughe mostrava di avere con sé del denaro contante; richiesta di fornire chiarimenti sulla provenienza, la stessa riferiva di averlo ricevuto da Mora e dall'imputato”*. (sent. Trib. pag. 162)

Gli atti, ancora una volta, smentiscono, pertanto, l'assunto della Corte distrettuale: anche per il tempo intercorso tra l'affidamento della Minetti ed i primi interrogatori della minore da parte del PM presso il Tribunale Ordinario vi sono stati interventi non formali di Berlusconi, ragionevolmente diretti ad influenzare possibili dichiarazioni di Karima El Marhoug alle pubbliche autorità.

Art. 606, I comma lett b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 319 quater c.p., 192 e 546 lett. e) c.p.p.

Esclusa la configurabilità di un abuso costringitivo, sostiene la Corte distrettuale che i “*fatti accertati*” non sarebbero sussumibili neppure nella nuova fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista dall’ art 319 *quater* c.p., la cui tipicità, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 12228/2014), è integrata da due elementi: l’abuso prevaricatore del pubblico agente ed il fine determinante di vantaggio indebito dall’*extraneus*.

Il secondo, in particolare, assurge al rango di “*criterio di essenza*” della fattispecie induttiva, ponendosi come elemento costitutivo implicito della condotta delineata dal primo comma dell’art. 319 *quater* c.p. .

Sempre le S.U. hanno precisato che detta disposizione si pone in continuità normativa, limitatamente alla posizione del pubblico agente, con la concussione per induzione disciplinata dal previgente art. 317 c.p. ed integra un reato plurisoggettivo proprio, o normalmente plurisoggettivo, che postula per la sua esistenza la necessaria convergenza, sia pure nell’ambito di un rapporto squilibrato, dei processi volitivi di più soggetti attivi (il pubblico agente e l’*extraneus*) e la punibilità dei medesimi.

Tale condivisibile ricostruzione dogmatica - osserva la Corte distrettuale - impone di verificare sempre se la condotta di induzione del pubblico agente si sia o meno intersecata con un vantaggio indebito del privato.

Nel caso in esame, la ricorrenza di una simile situazione, peraltro già scartata dal Tribunale, dovrebbe ritenersi esclusa alla stregua delle prove raccolte, non fornendo esse “ *alcun riscontro di eventuali considerazioni utilitaristiche del dr. Ostruni, dotate di apprezzabile rilevanza eziologica sul piano motivazionale, tale da consentire l’inserimento della sua condotta in quella*

< logica negoziale asimmetrica che connota il reato di induzione indebita > secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite “. (pag. 257)

Di guisa che resterebbe “ affidata a mere congetture la possibilità che il funzionario nutrisse nel suo intimo aspettative di futuri, indebiti vantaggi personali, nell'aderire alla richiesta del Presidente del Consiglio” (ibidem)

Congetture, oltretutto, disarmoniche rispetto al contesto ed alle modalità dei fatti accertati, lasciando questi intravedere “ alla base della condotta di Ostuni - una dinamica composita, che in parte attinse all'induzione in errore (con riferimento all'iniziale, pretestuoso utilizzo della falsa parentela di Karima El Marhoug con il Presidente egiziano e, comunque, al subdolo accreditamento di Nicole Minetti quale persona idonea a farsi carico della minore) in parte ad una serie di fattori concorrenti (una prassi dai contorni alquanto elastici e tolleranti un'affrettata superficialità del funzionario, il timore reverenziale, l'imbarazzo e la debolezza del non saper revocare le assicurazioni prestate), producendo attraverso la successiva ed autonoma insistenza di Ostuni presso la dr. Iafrate , il risultato del rilascio di Karima El Marhoug.” (ibidem)

Di congetturale, per il vero, vi è unicamente l'ipotesi ricostruttiva della condotta di Ostuni, riproposta dalla Corte territoriale, la quale, come già in precedenza evidenziato, appare meramente apodittica ed in aperto contrasto con le obiettive emergenze del processo.

Che Ostuni, sia pure nei soli momenti iniziali, sia stato effettivamente tratto in inganno dalla rappresentazione della falsa parentela è oltremodo dubbio, posto che, subito dopo aver ricevuto la telefonata di Berlusconi, dette disposizione alla Iafrate che “si doveva lasciare andare la minore che non andava foto segnalata”.

In ogni caso tale inganno ha avuto, stando agli atti, durata assai breve - sette minuti- e non ha inciso in alcun modo sulla sua condotta utilmente valutabile ai fini del processo, consistita sempre ed unicamente nel prodigarsi per assicurare l'affidamento della minore

alla Minetti, nella piena consapevolezza tanto del mendacio dell'imputato circa la segnalazione della pretesa parentela, quanto delle istruzioni impartite dal PM minorile per il collocamento della ragazza in comunità.

“L'affrettata superficialità del funzionario” non trova poi alcuna rispondenza negli atti, risultando da questi, al contrario, un suo agire assai lucido; testimoniato, per quanto già detto, dalla mancata comunicazione al questore Indolfi ed al capo scorta Estorelli dell'ormai accertata inesistenza della pretesa parentela, la quale rendeva priva di giustificazione, il proseguimento di *“procedure”* dirette all'affidamento della ragazza alla Minetti.

Silenzi, quelli di Ostuni, che per le considerazioni in precedenza svolte, rendono anche del tutto implausibile un uso stato d'animo di timore reverenziale o imbarazzo, o comunque una sua debolezza nel non saper revocare le assicurazioni prestate, sempre che si ragioni rimanendo aderenti ai *“fatti”* accertati in giudizio.

Ed ancora l'accreditamento della Minetti, quale persona idonea a farsi carico della minore, non ha avuto nulla di *“subdolo”*, posto che per un verso l'imputato l'ha espressamente indicata per tale compito in quanto *“consigliera parlamentare”* ed in collegamento con la asserita segnalazione di una parentela della giovane con il Presidente egiziano Mubarak e per altro verso l'osservanza delle *“normali prassi”* rendeva evidente la sua assoluta inidoneità all'affidamento della minore, una volta accertato che ella agiva come fiduciaria di Berlusconi, a sua volta intervenuto per oscuri interessi privati

Indipendentemente dalle inesattezze ricostruttive nelle quali è incorsa, occorre, però, porre l'attenzione sul fatto che la Corte distrettuale, pur escludendo (erroneamente) che la condotta dell'imputato sia riconducibile al paradigma forte della costrizione, tuttavia ha dato atto sia che nell'intervento di Berlusconi vi è stato un palese abuso della qualità, sia che l'intervento stesso è stato unica causa della produzione dell'indebito vantaggio non patrimoniale (per l'imputato e per la minore), contestato nel capo d'imputazione e

rappresentato dall'affidamento di Karima El Mahroug a Nicole Minetti (pag.213), sia che su detto affidamento non ha minimamente inciso la rappresentazione della falsa parentela con il presidente egiziano Mubarak.

Riconosce, cioè, la Corte territoriale che, nel caso in esame, l'imputato, con abuso della qualità di Presidente del Consiglio, ha posto in essere una condotta di induzione nei confronti di Ostuni, il quale per effetto di essa, senza essere stato tratto in inganno e senza essere caduto in errore, si è determinato all'affidamento in parola.

Secondo la Corte, quindi, Ostuni avrebbe ceduto alla richiesta a lui avanzata con abuso della qualità da Berlusconi, compiendo, benché non costretto, un'attività di cui gli era chiaro il carattere indebito.

Una simile induzione non costrittiva non rientrerebbe però, nel nuovo art. 319 *quater* c.p., poiché egli avrebbe assecondato la richiesta non avendo avuto di mira dei futuri, indebiti, vantaggi personali.

La conclusione appare viziata sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, poiché si fonda su di una erronea premessa di fatto.

Al riguardo si debbono ribadire le considerazioni in precedenza già svolte: la ricostruzione del "*meccanismo motivazionale*" di Ostuni, proposta dalla Corte distrettuale – timore reverenziale, timore autoindotto, compiacenza, debolezza di carattere, superficialità, imbarazzo, combinazione di tutti tali fattori – appare in netto ed irriducibile contrasto con i "fatti" accertati in giudizio.

I quali mostrano un funzionario che ha subito compreso, negli esatti suoi termini ed implicazioni, la richiesta fattagli; che ha lucidamente orientato di conseguenza la propria azione, evitando, con i suoi accorti silenzi nei confronti del Questore, suo superiore

gerarchico, e del capo scorta Estorelli di compromettere, se non addirittura mandare a monte l'esaudimento della richiesta stessa (mediante comunicazione dell'accertata inesistenza della pretesa parentela); che ha, con costanza, perseguito l'obiettivo prefissatogli (12 telefonate alla Iafrate), cercando in tutti i modi di superare l'ostacolo rappresentato dalle diverse disposizioni impartite dal P.M. minorile.

Una volta esclusa la configurabilità di un abuso coercitivo, tali elementi fattuali, se letti in modo unitario e coordinato, conducono logicamente a ritenere che Ostuni abbia in tal modo accortamente agito, quantomeno in vista di un proprio tornaconto personale e quindi dell'ottenimento di un indebito vantaggio.

La Corte distrettuale, inoltre, pur manifestando l'intendimento di conformarsi alla decisione delle Sezioni Unite n. 12228 del 24/10/2014 (pag. 238), non appare essersi pienamente adeguata alla opzione ermeneutica da esse seguita nella lettura del nuovo art. 319 quater c.p..

In proposito le S.U. con riferimento ai casi ambigui, che si collocano al confine tra concussione ed induzione, hanno sottolineato che i parametri rivelatori dell'una piuttosto che dell'altra fattispecie (danno *contra ius* e vantaggio indebito), debbono essere apprezzati sulla base di una valutazione equilibrata ed approfondita del fatto.

Tenendo presente, nel caso di abuso della qualità, che questo, a volte, presenta indici di equivocità, che lo rendono suscettibile di una duplice, plausibile lettura, in quanto può porre la controparte del pubblico funzionario in una condizione di pressoché totale soggezione, determinata dal timore di possibili ritorsioni antiggiuridiche, per evitare le quali finisce con l'assecondare la richiesta; ovvero “ può indurlo a dare o promettere l'indebito per acquistare la benevolenza del pubblico agente, foriera potenzialmente di futuri favori, posto che il vantaggio indebito, sotto il profilo contenutistico, può consistere, oltre che in un beneficio determinato e specificamente individuato, anche in una generica disponibilità clientelare del pubblico agente“ (S.U. 12284/14 punto 17)

La particolare latitudine dell'indebito vantaggio presente nella decisione delle S.U. non è stata colta dalla Corte distrettuale, la quale, rigidamente attenendosi ad una distorta lettura dei fatti, non ha compreso che essi, in caso di ritenuta insufficienza della prova di un abuso costringitivo, dimostravano comunque, tenuto conto del lucido e meditato comportamento di Ostuni che costui, nel soddisfare la richiesta di Berlusconi - compiendo un'attività di cui gli era chiaro il carattere indebito - aveva ciò fatto per guadagnarsi la benevolenza della quarta carica dello Stato, foriera potenzialmente di futuri favori.

Di qui l'erroneità della decisione della Corte territoriale che, esclusa la configurabilità di un abuso costringitivo, ha escluso anche la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 319 *quater*, 1° comma c.p..

Art. 606, I comma lett b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 600 bis 2° comma c.p. c.p., 192 e 546 lett. e) c.p.p.

La Corte distrettuale ha assolto l'imputato dal delitto previsto dall'art. 600 bis, comma 2 c.p., di cui al capo b) della rubrica, sul rilievo che la sua conoscenza della minore età della persona offesa all'epoca dei fatti oggetto di contestazione, costituirebbe circostanza non assistita da adeguato supporto probatorio.

La consapevolezza della minore età della giovane – diversamente da quanto argomentato dal Tribunale – non potrebbe essere tratta, in primo luogo, dal comportamento tenuto dall'imputato a seguito del controllo di Karima El Mahroug effettuato dall'Autorità di polizia il 27.5.2010, potendosi da questo *”solo inferire che egli fosse in quel momento a conoscenza della sua minore età”* e *“non già che ne fosse consapevole all'epoca dei precedenti accessi della ragazza ad Arcore”*. (pag. 312)

Parimenti insufficienti a dar prova della presenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del reato sarebbero gli ulteriori elementi probatori valorizzati dai primi giudici, concernenti:

1. le dichiarazioni rese da Karima El Mahroug;
2. alcune intercettazioni telefoniche;
3. la ritenuta comunicazione da parte di Emilio Fede della minore età di Karima El Mahroug all'imputato.

Ad una simile conclusione la Corte distrettuale è pervenuta attraverso una rivisitazione del materiale probatorio già esaminato dai primi giudici, oltremodo approssimativa, condotta in modo ingiustificatamente frazionato, e sovente supportata da articolazioni argomentative intrinsecamente illogiche.

Di ciò fornisce dimostrazione l'analisi delle considerazioni da essa svolte in relazione al "comportamento" dell'imputato, nonché agli elementi di prova menzionati sub. 2 e sub 3.

In merito alle dichiarazioni rese in sede processuale da Karima El Mahroug, si deve invece convenire con la Corte territoriale circa la loro sostanziale inconcludenza a riscontro dell'accusa. Sottolineando, tuttavia, che lo stesso Tribunale ha ad esse attribuito quasi nessuna importanza, dedicandovi poche righe (sette), all'interno di un consistente apparato motivazionale.

Il comportamento di Berlusconi a seguito del controllo della minore da parte dell'autorità di polizia.

La Corte territoriale dichiaratamente *"non dubita, ed anzi ritiene pienamente provato che Silvio Berlusconi fosse a conoscenza della minore età di Karima El Mahroug allorchè telefonò al Dott. Ostuni"* e spiega che *"al più tardi, nel corso di quella stessa serata, quando in seguito all'accompagnamento della minore in Questura si scatenò il tam – tam di telefonate tra Pasquino, De*

Conceicao, Loddo e Minetti, l'imputato fu messo a parte delle reali generalità anagrafiche di Ruby e che proprio per tale ragione (o anche per tale ragione) si indusse a telefonare al dr. Ostuni? (pag.312).

Stando agli atti del processo è però da escludere che della minore età di Karima El Mahroug l'imputato sia stato informato nella serata (o nel pomeriggio) del 27.5.2010.

Lo negano tutti i comprimari dell'episodio, che nell'occorso ebbero con lui dei contatti telefonici: Loddo, De Conceicao e Minetti, le quali hanno tutte dichiarato di non aver esse comunicato una simile circostanza durante le telefonate rispettivamente avute con Berlusconi il 27.5.2010.

In base a quanto della stessa Corte territoriale evidenziato circa il tam – tam subito scatenatosi dopo l'accompagnamento di Karima El Mahroug in Questura si deve invece fondatamente ritenere che la conoscenza della sua minore età fosse già da tempo patrimonio comune di quell'ambiente femminile che gravitava attorno alle “*serate di Arcore*”, non altrimenti spiegandosi che più partecipi di detto ambiente si siano attivate, pressoché all'unisono, per notificare Berlusconi dell'accaduto.

Ed altrettanto fondatamente si deve ritenere che della circostanza fosse da tempo a conoscenza anche Berlusconi, il quale in un simile ambiente era immerso come primo e principale fruitore delle “*serate*”.

Considerato poi il contenuto spazio di tempo intercorso tra l'ultima partecipazione di Karima El Mahroug alle serate (2 maggio) e l'episodio in questione, la valenza probatoria dal Tribunale attribuita al comportamento di Berlusconi del 27 maggio - ritenuto dimostrativo di una sua pregressa conoscenza della minore età della ragazza, risalente al tempo della sua partecipazione alle serate di Arcore - appare ragionato effetto di una coordinata lettura di più elementi fattuali, concorrenti alla formazione di un unico indizio.

Elementi che invece appaiono essere stati letti illogicamente dalla Corte distrettuale nelle loro singole entità atomistiche, senza effettuare tra essi alcun collegamento.

Le intercettazioni telefoniche.

Ad avviso della Corte distrettuale le quattro intercettazioni richiamate dal Tribunale proverebbero per certo *“l’esistenza di un forte e valido movente della ragazza a negare di lì in poi la consapevolezza della sua minore età da parte di Berlusconi”* (nella prospettiva che questi la gratificasse economicamente per il suo silenzio), nonché il suo *“interesse a ritrattare le precedenti dichiarazioni ai P.M., nelle quali, pur contraddittoriamente, aveva affermato che Berlusconi aveva saputo della sua minore età già al tempo di Arcore”*.

Il primo di tali interessi non sarebbe, tuttavia, sufficiente a *“dimostrare la verità dell’opposta proposizione, e cioè che Berlusconi conosceva la minore età della ragazza, così come l’interesse alla ritrattazione delle precedenti dichiarazioni non basterebbe a dimostrare la verità di tali dichiarazioni, intrinsecamente contraddittorie e inattendibili”*. (pagg. 318 – 319).

Ciò tenuto anche conto del fatto che le intercettazioni in parola non avrebbero avuto ad *“oggetto dei racconti sinceri, dai quali fosse possibile trarre la prova di una verità rivelata in momenti di confidenza spontanea, avendo la minore mentito”* su più circostanze e segnatamente nell’affermare che davanti agli inquirenti aveva sempre negato – contrariamente al vero – la conoscenza della sua minore età da parte di Berlusconi.

Ai fini di una corretta valutazione di tali proposizioni argomentative appare opportuno riportare la prima, in ordine cronologico, delle intercettazioni in parola, (prog. 732 del 7.9.2010), nel più compiuto stralcio contenuto nella sentenza di primo grado:

Ruby-.....che non posso scendere in Sicilia. Ho parlato con il mio Avvocato e gli ho detto: “Ma, se vado di nascosto.....?”, mi fa: “No, Ruby, non commettere minchiate...”.

Grazia- Nooo Certo ...

Ruby- ...”... di scendere perché, se no, poi ti rimettono per forza in comunità. Già che sei uscita dalla comunità giocatela bene”.

Grazia- Mhm, mhm.

Ruby – E io, però ci tenevo a salutarla.

Grazia – Ma.... Ma perché..? Ah beh, non puoi scendere ... Ma la legge non ti po ... boh ... perche la tua cosa che ... a chi l'hanno data , alla fine?

Ruby – l'affidamento?

Grazia – La tua.. si.

Ruby – A LELE.

Grazia- Ah, ho capito.

Ruby – Appunto, proprio che io ho legami di alcun tipo con mio padre.

Grazia – Sì, sì, ho capito.

Ruby- Pensa che mi avevano ritirato anche l'altro cellulare, per controllare se avevo i numeri della mia famiglia però... per fortuna il numero di mia madre me lo ricordo a memoria.

Grazia – Mhm... ho capito.

Ruby – Mhm, mhm.

Grazia – Ho capito. Mah...

Ruby – La Giorgia come sta?

Grazia- Di, ma quando trovano poi i numeri di SILVIO, di.. FEDE... che fai?

Ruby – Eh?

Grazia – Quan... e, quando controllano e trovano i numeri di telefono di SILVIO, di FEDE...?

Ruby – ma perché, tu non hai visto...? Cioè, tutti gli interrogatori.. io ho avuto trantadue interrogatori con il Giudice Forno, che è uno dei Giudici per i minori nel... del Tribunale di Milano, no..?

Grazia – E si chiama “Forno”?

Ruby – Sì. Si chiama “Forno”,” Dottor Pietro Forno”.

Grazia – Ah, “Forno”.

Ruby – Eh, praticamente... eh, praticamente.... Eh ..tutti i trentadue interrogatori.... Diciamo che due li ha fatti sulla mia famiglia... e trenta su SILVIO.

Grazia – Mhm... ..

Ruby – Che adesso praticamente, sanno che io vado da SILVIO e conosco SILVIO.. cioè, anche..

Grazia – Mhm.

RUBY – Però io gli ho dett:” Scusami... mhm.. cioè, ci conosciamo ...”... **io ho negato il fatto che SILVIO sa che sono minorene..**

Grazia – Eh, sì..

Ruby - ..gli ho detto che lui sa che io sono maggiorenne..

Grazia – Mhm.

Ruby- ..perchè non voglio metterlo in casini.

Grazia – Certo.

Ruby – Perché sono maggiorenne, che c'ho 24 anni.... Però ci vado come amica, in forma di amica, non è che tra di noi c'è.. niente.

Grazia- Mhm.

Ruby- Lui mi ha detto: “ Non è che, per caso, è un caso di prostituzione ... o lui vuole il tuo corpo...”...

Grazia – Mhm.

Ruby - ...”... o tutti i Gli aiuti che hai avuto, li hai avuto li hai avuti tramite lui? . gli ho detto: “ No, assolutamente”. In effetti loro erano restii a darmi in affidamento a LELE, proprio perché pensavano che c'era un collegamento – nessun con...SILVIO Berlusconi.

Grazia – Mhm...

Ruby – Perché, d'altronde, sono grandissimi amici. Però siamo riusciti alla fine a smentire il tutto. Anche perché una volta sono scappata dalla comunità e le ho detto: “Scusate, o mi date in affidamento alla famiglia che voglio o io scapperò sempre. Ma a voi non vi... vi interessa il fatto di sapere che io sto da una famiglia che mi trovo bene o il sapere che mi mettete in una comunità in cui non ci starò mai?. Allqa fine mi hanno data, ma c'ho le... la deviazione(sia) che posso stare solamente tra Portofino, genova e Milano, perché alla fine sono vicinissime e... alla fine ci devo stare tra queste città, perché lavoro per LELE e, praticamente, faccio da tramite tra le discoteche a portare i personaggi. Capito?

Grazia – Ho capito, ho capito. Vabbè...

(sent. Trib pagg. 311 - 312 – 313)

Il testo della intercettazione, se letto nella sua interezza e seguendo il filo logico della conversazione tra le due donne è, nella parte che qui interessa, di agevole lettura.

In risposta ad una domanda rivolta dalla Randazzo circa il comportamento che avrebbe tenuto nei confronti degli inquirenti, qualora fosse emerso che era in possesso dei numeri delle utenze telefoniche di Fede e Berlusconi, Karima El Mahroug, evidentemente nel solco di precedenti e più ampie confidenze, ha inteso assicurare l'amica, affermando che davanti al P.M. aveva *“negato il fatto che Silvio era a conoscenza della sua minore età”*, ed aggiungendo, sempre nell'ottica di una rassicurazione, che non era sua *“intenzione metterlo nei casini”*.

“L'interesse” sotteso alla risposta fornita è, pertanto, unicamente quello di tranquillizzare l'amica ed è affatto neutro rispetto alla circostanza della conoscenza della minore età da parte di Berlusconi.

La verità della proposizione – Berlusconi conosceva la minore età della ragazza – non appare conseguentemente affidata alla interessata negazione fatta davanti al P.M., come sostenuto dalla Corte distrettuale, ma alla genuinità del contesto colloquiale in cui si colloca la sua profferenza.

Il quale rivela che costituiva notizia già riversata sulla Randazzo la circostanza della frequentazione di Karima El Mahroug con Silvio Berlusconi e che proprio in ragione di ciò la giovane intese tranquillizzare l'amica sul comportamento tenuto davanti all'Autorità Giudiziaria .

Del tutto inconferente è quindi l'affermazione della Corte distrettuale, secondo cui *“l'interesse della ragazza a negare la consapevolezza della sua minore età da parte di Berlusconi non è sufficiente a dimostrare la verità dell'opposta proposizione”*. (pag. 318)

La verità della circostanza in parola, per quanto detto, va desunta dall'essere essa emersa nell'ambito di un colloquio confidenziale tra la minore ed una donna più anziana, a lei legata da salda amicizia, nei confronti della quale la minore stessa – dalla Corte accreditata di scaltra ed opportunistica gestione delle proprie dichiarazioni (pag. 317) – non aveva alcuna ragione per inventarsi di sana pianta un simile fatto.

Illogica è poi l'affermazione della Corte che ritiene irrimediabilmente compromessa la verità della circostanza sul rilievo che, nel corso della medesima conversazione, la giovane mentì alla Randazzo dicendole, contrariamente al vero, di aver negato davanti al P.M. che l'imputato fosse a conoscenza della sua minore età, non volendo *“metterlo nei casini”*.

Il mendacio, se si segue correttamente il filo del discorso tra le due donne, trova genesi e fondamento nella rassicurazione che Karima El Mahroug intendeva fornire alla Randazzo - presso la quale voleva proporsi come persona avveduta e, per dirla con la Corte, attenta alle ricadute economiche delle proprie dichiarazioni – e quindi non intacca minimamente la verità della circostanza della conoscenza della sua minore età da parte di Berlusconi, con la quale non si pone in alcun rapporto.

Analoghi rilievi valgono con riguardo alla successiva intercettazione del 26.10.2010 (Prog. n. 6358)-

Nell'occorso la giovane inoltrava la chiamata e, in attesa della risposta, si rivolgeva ad una persona a lei prossima, dicendole:

“no, il problema non è stato il caso di una minorenni, il problema era Letizia ed era praticamente una ragazza, che era maggiorenne. Ha fatto il compleanno e lui è andato al suo compleanno. Nel mio caso, invece, io frequento casa sua da quando c'avevo 16 anni. A parte che io ho negato il tutto. Ho detto: “no, sono andata a casa sua, ma lui pensava che io fossi maggiorenne”...”...pensava che avevo 24 anni ...” ...”... anche perché non li dimostro ...”...”...poi, dopo che ha scoperto che ero minorenni, mi ha buttato fuori casa”, perché io .. sto cercando di salvaguardare lui ... così a me mi torna in tasca qualcosa”.

Anche in tal caso l'aver "negato tutto" si pone come illustrazione e giustificazione del comportamento tenuto davanti agli inquirenti e non appare in alcun modo suscettibile di essere utilizzato – se non a prezzo di una illogica forzatura ermeneutica - per contrastare la verità e la genuinità di quanto da Karima El Mahroug riferito in merito alla conoscenza della sua minore età da parte dell'imputato.

A sostegno dell'assunto che le intercettazioni non avrebbero ad oggetto "racconti sinceri, dai quali sia possibile trarre la prova di una verità rivelata in un momento di confidenza spontanea" la Corte territoriale richiama anche la deposizione di Fadil Imane, la quale, a suo dire "le racconta un episodio che mal si concilia con una effettiva consapevolezza della minore età di Ruby da parte di Berlusconi delle serate ad Arcore. Riferisce infatti la Fadil di essere venuta a sapere da Barbara Faggioli, nell'ottobre 2010, che Karima El Mabroug era stata allontanata da Arcore perché si era saputo che era minorenni".

"Risulta chiaro leggendo l'intera deposizione" – prosegue l'impugnata sentenza - " il senso delle sue affermazioni: quando ha saputo che era minorenni, Berlusconi non ha più invitato Ruby ad Arcore (e non già: quando si è saputo pubblicamente che era minorenni non l'ha più invitata)" (pag. 322)

Non considera però la Corte distrettuale sia che Barbara Faggioli appartiene al gruppo delle giovani donne abituali frequentatrici e partecipi delle serate di Arcore, sia che dalle intercettazioni risulta che essa – pur avendolo negato con palese mendacio – si è più volte prostituita presso la residenza dell'imputato.

Tali circostanze - dal Tribunale attentamente vagliate (v. pag. 222 e 259 sent. trib.), ma dalla Corte ignorate - privano di ogni credibilità quanto dichiarato a Fadil Imane dalla Faggioli, essendo di tutto evidenza che costei, stabilmente inserita nel circuito prostitutivo di Arcore, le ha riportato la vicenda Ruby, unicamente nei termini in tale ambito concordati.

In conclusione le articolazioni argomentative adoperate dalla Corte territoriale per contrastare la forte rilevanza probatoria delle intercettazioni telefoniche in base ad una puntuale e completa lettura degli atti, appaiono del tutto prive di consistenza.

Il comportamento di Emilio Fede.

Osserva la Corte distrettuale che l'argomento di tipo logico utilizzato dal tribunale a sostegno della costruzione di accusa - secondo cui Emilio Fede era perfettamente consapevole della minore età di Karima El Mahroug quando la introdusse o comunque la rivide ad Arcore la sera del 14.2.2010 e che certamente di tale circostanza ebbe ad informare Berlusconi - contiene una doppia presunzione, che non trova riscontro in dati fattuali di precisa ed univoca conclusione.

Sotto il primo aspetto, può ritenersi certo che in quella occasione Fede rivide la giovane ed è plausibile che questa gli abbia ricordato di averlo conosciuto nel settembre 2009, in Sant'Alessio Siculo, al concorso *“una ragazza per il cinema”* cui ebbe a partecipare; non altrettanto plausibile sarebbe però che gli abbia rammentato anche di essere una minorenni, non avendo a ciò alcun interesse.

“ La prova della consapevolezza di Fede della minore età della giovane, quindi rimarrebbe affidata alla presunzione di un sicuro collegamento, nel ricordo dello stesso Fede, tra la persona di “Ruby” rivista ad Arcore e la minorenni “egiziana” vista nel settembre 2009 a Sant'Alessio Siculo. Nella serata finale della selezione (il 7.9.2009), dal palco di Sant'Alessio Siculo, Emilio Fede aveva infatti testimoniato pubblicamente la sua < commozione > a fronte delle lacrimevole storia della < ragazza di tredici anni se non sbaglio egiziana > raccontata alla giuria da una delle partecipanti il pomeriggio di quello stesso giorno ... Tuttavia, la ragazza non era con lui in quel momento sul palco: per ritenere che Fede, il successivo febbraio 2010, fosse consapevole della minore età di “Ruby” occorre quindi presumere che lo stesso, parlando dal palco di Sant'Alessio Siculo la sera della premiazione, avesse precisa memoria visiva della ragazza cui si riferiva (una delle 78 partecipanti al concorso, avvicinandosi per pochi minuti davanti alla giuria nel pomeriggio precedente, come ricorda l'organizzatore Antonino Lo Presti) e che ne

abbia serbato il ricordo a distanza di cinque mesi, sì che – rivedendola ad Arcore -, vi abbia riconosciuto quella stessa < ragazza di tredici anni > menzionata in occasione del concorso di bellezza.”

Quanto al secondo aspetto, andrebbe considerato che Fede non aveva alcun interesse a rivelare la minore età di Karima El Mahroug a Berlusconi, poiché in tal modo ne avrebbe messo a rischio la partecipazione alla serata.

“... la presenza della giovane, infatti compiacere il padrone di casa e alimentava un sistema di spregiudicati intrattenimenti da cui lo stesso Fede traeva concreto vantaggio, non solo per il sollazzo il e piacere fisico che le serate offrivano, ma anche per le opportunità di ritorno economico che (per Fede) ne scaturivano” (pag. 328).

Sotto la loro apparente levigatezza le argomentazioni della Corte territoriale sono irte di proposizioni gravemente illogiche.

Il fatto che Karima El Mahroug non fosse sul palco di Sant’Alessio Siculo il 7.9.2009, quando Fede “commosso”, ne rammentò brevemente le “*lacrimevole storia*”, non lascia affatto dubitare che lo stesso Fede ne avesse al momento precisa memoria visiva.

Egli aveva infatti visto la ragazza poche ore prima, nel precedente pomeriggio, ed appare pertanto irragionevole che in così breve spazio di tempo possa averne smarrito “*la memoria visiva*”; ciò considerato anche che delle 78 partecipanti al concorso Karima El Marhoug era l'unica ragazza di origine nord africana, provenendo le altre da paesi europei, fatta eccezione per la vincitrice che era brasiliana.

Altrettanto irragionevole è ipotizzare che l'intervento di Fede sia stato effettivamente dettato dalla “*lacrimevole storia*” della ragazza e non piuttosto dal nitido ricordo delle sue sembianze, di certo attentamente esaminate dallo stesso Fede, (nonché degli altri giurati), posto che si trattava, pur sempre, nella sostanza, di un concorso di bellezza.

Contraddittoriamente la stessa Corte territoriale ha rammentato come Fede fosse aduso a *"perpetrare il meccanismo delle serate (di Arcore) reclutando egli stesso, tramite l'amico Mora, ragazze da portare alle feste"* .(pag. 328)

Di conseguenza, non sembra dubitabile che nella serata siciliana il suo intervento sulla *"lacrimevole storia"* sia stato compiuto tenendo ben presente, soprattutto, l'aspetto fisico di Karima El Marhoug.

Sempre la Corte distrettuale, inoltre, nel dare poi atto che Fede rivide la giovane ad Arcore la sera del 14.2.2010 - e quindi a poco più di cinque mesi dalla manifestazione di Sant'Alessio siculo – sottolinea pure che appare plausibile che costei, nella circostanza gli abbia rammentato l'episodio.

Ora, poiché non risulta che Fede fosse affetto da disturbi della memoria, deve concludersi che egli la sera del 14.02.2010, abbia certamente riconosciuto Karima El Marhoug, identificandola nella tredicenne egiziana della cui *"lacrimevole storia"* – *rectius* dal cui aspetto fisico - era rimasto toccato in terra siciliana.

Rimane da esaminare il secondo rilievo mosso dalla Corte distrettuale all'assunto dei primi giudici.

Vale a dire che Fede non avrebbe avuto alcun interesse a rivelare a Berlusconi la minore età di Karima El Marhoug in quanto ciò avrebbe messo a rischio la partecipazione alle serate di Arcore della giovane *"la cui presenza era fonte di compiacimento per il padrone di casa ed alimentava un sistema di spregiudicati intrattenimenti, da cui lo stesso Fede traeva concreto vantaggio"*.

L'argomento è manifestamente illogico.

Al tempo costituiva notizia di dominio pubblico la frequentazione di giovani donne minorenni da parte di Berlusconi.

Lo attesta nel presente processo l'intercettazione telefonica (prog. 836 dell' 8.9.2010 ore 17.27) nella quale Karima El Marhoug, parlando con un amico, Passaro Giovanni, pone a raffronto, in modo scherzoso, il proprio rapporto con l'imputato e quello da costui intrattenuto con una "giovane napoletana", pacificamente conosciuta da Berlusconi quando era ancora minorenne, indicando quest'ultima come "pupilla" e se stessa con termine equivalente a fondoschiena. (pagg. 280 – 281 – 282 sent. Trib.)

Ciò che quindi poteva "mettere a rischio" la partecipazione di Karima El Marhoug alle serate di Arcore non era certo la sua minore età - circostanza che, stando ai precedenti, non avrebbe ragionevolmente formato oggetto di negativo apprezzamento da parte di Berlusconi - ma il contesto prostitutivo delle serate stesse.

Era quindi soprattutto interesse di Fede, che da un simile sistema traeva vantaggio, dare notizia della minore età della ragazza, rimettendo a Berlusconi ogni decisione in merito ad una sua partecipazione alle serate, posto che un simile comportamento - tanto in caso di assenso, quanto di diniego - avrebbe rafforzato il credito di benevolenza (anche economica) di cui godeva presso l'illustre amico.

In definitiva, le prove di accusa, se doverosamente lette non in modo frazionato, ma organico, con coordinazione dei diversi elementi, sempre rimanendo agganciati ai fatti accertati in giudizio e non procedendo secondo astratti ed illogici schemi da essi svincolati, convergono nel dimostrare la responsabilità dell'imputato anche per il reato di cui al capo b) della rubrica.

Si chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni conseguenziale provvedimento.

Milano, 28.11.2014

Il Procuratore Generale
Piero de Petris, sost.